

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Crodo (Verbano Cusio Ossola)

Accordo di programma tra il Comune di Crodo, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, e la Comunità montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza per la realizzazione del convitto a servizio dell'Istituto agrario di Crodo - Approvato con decreto del sindaco n. 5 in data 15/12/2006

Premesso che

il Comune di Crodo ha ritenuto necessario risolvere la problematica dell'accoglienza degli studenti e corpo insegnante dell'Istituto Agrario e che pertanto avrebbe promosso accordi con la Provincia del Verbano Cusio Ossola e con la Comunità Montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza al fine di realizzare un nuovo convitto a servizio del più sopra citato istituto;

- il Comune di Crodo, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, e la Comunità Montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza condividono l'iniziativa e intendono congiuntamente attivare risorse al fine di realizzare tale intervento;

- che lo strumento individuato per coordinare gli interventi è quello dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

- che l'ubicazione del convitto sia da individuarsi nell'area vicina all'Istituto Agrario, di proprietà del Comune di Crodo, previa verifica di fattibilità;

- la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha reperito parte delle risorse economiche per la realizzazione del convitto a servizio dell'Istituto Agrario stanziando nel bilancio di previsione 2006 la somma di euro 750.000,00, demandando ai tecnici della Provincia di predisporre lo studio di fattibilità, il progetto preliminare e quello definitivo;

- la Comunità Montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza ha reperito euro 200.000,00 e concorre al finanziamento dell'opera.

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Crodo, promotore e attuatore dell'accordo di programma, ha convocato presso la Sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola, via dell'Industria n.25, Verbania, per il giorno 20/11/2006, tutti i soggetti coinvolti per la conferenza prevista dal 3° comma dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, al fine di verificare preliminarmente il contenuto dell'accordo stesso;

- il Comune di Crodo ha individuato: nel Dott. Italo Bortot, Segretario Comunale, il responsabile del procedimento per l'Accordo di Programma,

- la Provincia ha individuato nell'Ing. Giandomenico Vallesi, dirigente del IV Settore Viabilità e Lavori Pubblici, il responsabile del procedimento di stipulazione dell'Accordo di Programma;

- la Comunità Montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza ha individuato nel Geom. Paolo Velonà responsabile dell'ufficio tecnico, il responsabile del procedimento per l'Accordo di Programma

- nel corso della conferenza dei servizi del 20 novembre 2006, della quale è stato redatto a cura del sopra menzionato responsabile del procedimento del

Comune, il verbale che si allega al presente Accordo per formarne parte integrante e sostanziale, i convenuti, dopo ampio dibattito, hanno espresso il proprio consenso unanime sulla bozza di accordo presentata dal Comune di Crodo, condividendone i contenuti, obiettivo del presente Accordo di Programma;

- con l'avviso in data 17/11/2006, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla stipulazione dell'Accordo di Programma, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Crodo della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della Comunità Montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza in data 17/11/2006, i cui atti sono depositati presso la Segreteria comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Accordo di Programma:

Art. 1 - Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto secondo le direttive approvate con la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 27-23223 del 24/11/1997 ed è attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo anche gli atti amministrativi, progettuali esistenti a tale data ed urbanistici ad esso allegati.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo di programma.

L'Accordo di Programma, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa e ai fini del perseguimento dell'obiettivo della promozione sociale e turistica del territorio, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità, promuove la costruzione del convitto a servizio dell'Istituto Agrario mediante una serie di idonei interventi quali:

- a) sistemazione dell'area sulla quale sorgerà il nuovo convitto scolastico;
- b) messa a disposizione di fabbricato Fg. 76 Mapp. 66 (servizi igienici - locali di uso comune)
- c) realizzazione della struttura secondo la normativa vigente;
- d) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie e complementari all'intervento destinate ad ospitare la nuova struttura dell'Istituto Agrario.

Il presente Accordo di Programma definisce, gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che partecipa all'attuazione del programma al fine di consentire la coordinata realizzazione degli interventi.

Art. 3 - Approvazione dell'Accordo di programma.

Il presente accordo di programma non comporta adozione di variante al P.R.G.C. in quanto la destinazione delle aree sulle quali sorgerà il nuovo convitto è conforme al medesimo secondo la dichiarazione di conformità allegata.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, comma 4, l'accordo di programma è approvato con atto del Sindaco del Comune di Crodo ed è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Art. 4 - Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi.

Il piano finanziario, indica:

- a) i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici (edificio, urbanizzazione, area, fabbricato);
- b) ammontare e provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici (Comune di Crodo, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità Montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza).

Il cronoprogramma delle opere da realizzarsi da parte dei diversi soggetti, è articolato secondo le fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo.

Art. 5 - Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma.

Con il presente Accordo di Programma

1) il Comune di Crodo si impegna a:

a) mettere a disposizione l'area individuata in colore rosso nella planimetria allegata sotto sub. a, compreso il fabbricato individuato al Fg. 76 Mapp. 66 NCT;

b) realizzare con propri fondi le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei tempi previsti necessari all'esecuzione dell'opera;

c) rilasciare il permesso di costruire alla Provincia del V.C.O., cui nel presente atto si assegna il ruolo di Ente Appaltante anche ai sensi del D.Lgs 163/06;

2) la Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a:

a) predisporre il progetto preliminare e la progettazione definitiva, entro e non oltre il 30 novembre 2006;

b) accendere il mutuo con gli istituti autorizzati entro e non oltre il 31/12/2006;

c) presentare al Comune di Crodo entro e non oltre il 28/02/2007 la richiesta di permesso a costruire per la costruzione del "convitto a servizio dell'Istituto Agrario";

d) realizzare nel Comune di Crodo le opere per la costruzione del "convitto a servizio dell'Istituto Agrario", nel rispetto dei tempi necessari all'esecuzione dell'opera;

e) iniziare i lavori entro e non oltre il 30/08/2007 nel rispetto dei tempi previsti necessari all'esecuzione dell'opera;

f) a cofinanziare la realizzazione dell'opera per l'importo di euro 750.000,00 ;

g) a consegnare al Comune di Crodo l'opera collaudata ed eseguita a regola d'arte.

3) la Comunità Montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza si impegna a:

a) cofinanziare l'opera per l'importo di euro 200.000,00 apportando entro il 30 novembre 2006 le opportune modifiche al bilancio pluriennale 2006/2008.

Art. 6 - Regime della struttura.

L'intera struttura a servizio dell'Istituto Agrario sarà di proprietà del Comune di Crodo, al quale compete la gestione dell'intera struttura, con vincolo di destinazione d'uso da trascriversi nei pubblici registri presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari con esplicita clausola che qualsiasi eventuale modifica della destinazione d'uso o alienabilità

dell'immobile dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Provinciale.

Art. 7 - Collegio di vigilanza e attività di controllo.

Ai sensi dell'art. 34, comma 6°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola o da suo delegato, che lo presiede, dal Sindaco di Crodo o da suo delegato e dal Presidente della Comunità Montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma.;

4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;

5) vigila sulla corrispondenza della realizzazione del nuovo convitto a servizio dell'Istituto Agrario agli impegni convenzionali assunti con l'Accordo di Programma e i relativi allegati;

6) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite l'Ufficiale Giudiziario, i soggetti inadempienti ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni e decorso inutilmente il termine predetto, richiede al Presidente la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo;

7) applica le sanzioni previste dal presente Accordo di Programma;

8) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;

9) valuta le proposte di modifica del Programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;

10) valuta le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale della iniziativa.

11) relaziona, almeno annualmente, agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'aspetto finanziario.

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'accordo, può convocarne i rappresentanti può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

All'atto dell'insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento del Sindaco di approvazione dell'Accordo di Programma, il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per la propria operatività e le modalità per la ripartizione, fra la provincia e il Comune di Crodo, delle spese derivanti dal proprio funzionamento e dalle proprie determinazioni.

Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il Collegio di Vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi della legge n. 241/1990.

La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all'esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e del collaudo degli interventi.

Art. 8 - Sanzioni per inadempimento.

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori o degli Enti firmatari dell'accordo provvede a:

a) contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

c) dichiarare l'eventuale decadenza del programma.

Art. 9 - Controversie.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta agli Organi competenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata.

Il previsto Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La durata del presente Accordo di Programma allegato è stabilita in anni quattro (4) che decorrono dalla predetta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento del Sindaco del Comune di Crodo e del relativo Accordo di Programma.

Per il Comune di Crodo: il Sindaco Gianfranco Peverini

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola: il Presidente Paolo Ravaoli

Per la Comunità montana Valle Antigorio - Divedro - Formazza: il Presidente Marcello Dalla Pozza

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Accordo di programma. Progetto denominato "Promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente in un sistema integrato lago-montagna"

Il Sottoscritto, Paolo Ravaoli, in qualità di Presidente pro-tempore della Provincia del Verbano Cusio Ossola e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

(omissis)

decreta

di approvare l'Accordo di programma finalizzato alla promozione del progetto denominato "Promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente in un sistema integrato lago-montagna" cofinanziato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con proventi dei canoni idrici come da indirizzi deliberati dalla Giunta Provinciale con proprio atto n. 367 del 09.12.2005, debitamente sottoscritto, che allegato al presente documento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dispone

di trasmettere il presente alle Comunità Montane Alto Verbano e Cusio Mottarone;

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

dà atto

che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Presidente
Paolo Ravaoli

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Alto (Cuneo)

Statuto Comunale (Approvato con Deliberazione consiliare n. 7 del 28.3.2006)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il comune di Alto (CN):

a). è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b). è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c). si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali;

d). considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o

di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e). valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali;

f). realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura, lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a). dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Alto (CN); a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b). valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c). tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d). valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;

e). sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f). tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g). rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h). sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i). riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Alto (CN) si estende per 7,58 kmq, confina con i comuni di Caprauna

(CN), Ormea (CN), Nasino (SV) e Aquila D'Arroscia (IM).

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma, 1.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del comune di Alto (CN) non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Segni distintivi e patrono del Comune

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Alto.

2. Il Comune ha come segni distintivi un proprio stemma ed un proprio gonfalone in corso di riconoscimento con Decreto del Presidente della Repubblica.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

4. Il Patrono di Alto è San Michele che viene festeggiato il 29 settembre.

Art. 5

Albo Pretorio

1. L'attività del Comune è improntata al rispetto del principio della più ampia trasparenza ed effettiva conoscenza dei propri atti.

2. Nella Sede Comunale è previsto un apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto a forma di pubblicità, in forza di Leggi, Statuto e Regolamenti.

3. L'affissione degli atti è assolta dal Segretario, avvalendosi degli Uffici.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana di appartenenza.

2. L'attività programmatoria comunale dipenderà da quella statale, regionale, provinciale e comunitaria, cui il Comune partecipa e che si ritengono indispensabili e propedeutiche alla pianificazione e programmazione comunale, salvo casi eccezionali attinenti a sfere prettamente locali.

3. Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, il Comune ispira la propria azione a criteri di efficacia, di efficacia e di economicità, perseguendo le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità, della trasparenza e della partecipazione popolare, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, di volontariato, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5. Fatti salvi i casi in cui la Legge richieda maggioranze diverse, il Consiglio è validamente costituito

quando sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

6. Le deliberazioni sono approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata. Nel caso in cui sia prevista la presenza della minoranza consiliare, si utilizza il sistema del voto limitato.

7. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

9. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno, tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'Ordine del Giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6. L'integrazione dell'Ordine del Giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. In caso di urgenza la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma cinque e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno

prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento Consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rap-

presentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo, nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono

stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. I Capigruppo Consiglieri sono domiciliati presso il domicilio eletto ai sensi del comma 4 dell'articolo 14.

4. Ai Capigruppo Consiliari, ai quali sarà fornita adeguata e preventiva informazione sugli argomenti da sottoporre al Consiglio, è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

5. I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più di Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo dal Sindaco.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:

a). dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b). promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

c). convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000.;

d). emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonchè nei casi di emergenza di cui all'art. 50, comma 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

e). nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f). conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g). nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a). stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

b). Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

c). esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;

d). propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e). riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio

di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge.

Art. 21

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 22

Dimissioni, impedimento, rimozione e decadenza del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono esercitate da Vicesindaco.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

Art. 23

Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 24

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, da un minimo di due Assessori ad un massimo di quattro di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Sarà il Sindaco a determinare in concreto il numero dei componenti della Giunta sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25 Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 26 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di Legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi Comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a). propone al Consiglio i regolamenti;
- b). approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c). elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d). assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e). modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f). nomina i Membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g). propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;

h). approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i). dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l). fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m). esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;

n). approva gli accordi di contrattazione decentrata;

o). fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;

p). determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q). approva il PEG su proposta del Direttore Generale;

r). Nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

s). autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi;

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 28

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II**Associazionismo e volontariato****Art. 29****Associazionismo**

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra - comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 30**Diritti delle Associazioni**

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 31**Contributi alle Associazioni**

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo Regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 32**Volontariato**

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale,

civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III**Modalità di partecipazione****Art. 33****Consultazioni**

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

Art. 34**Petizioni**

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai Gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 35**Proposte**

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 30% avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei Servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente e ai Gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum nelle materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a). Statuto Comunale;
- b). Regolamento del Consiglio Comunale;
- c). Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze più frequentate.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39 Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV Difensore Civico

Art. 40 Nomina

1. Può essere istituito nel Comune l'Ufficio del Difensore Civico scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Comunità Montana.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

4. E' richiesto il possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

5. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

6. Il Difensore Civico rimane in carica quanto l'Organo che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Art. 41 Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 42 Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli Organi e Uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto o il Regolamento.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di Legge.

4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, dell'ultimo D.lgs. citato.

Art. 43 Facoltà e prerogative

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli Organi Comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni Concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44 Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45 Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

CAPO V Procedimento amministrativo

Art. 46 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla Legge o dal Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il Funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi

di altri soggetti, il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48

Procedimenti a impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora, per l'elevato numero degli interessati, sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

Art. 49

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO III

Attività amministrativa

Art. 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana, la Camera di Commercio, con le AA.SS.LL., con le Associazioni turistiche e la Provincia

Art. 51

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

Art. 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a). in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b). in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c). a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d). a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e). a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f). a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla Legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, con prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che, la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere

Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di Legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 55 Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli Organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 56 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti Pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli Organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei Soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni Statali, altri Enti Pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. La stipulazione della convenzione può essere affidata al Responsabile dell'Ufficio competente per materia.

Art. 58 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 59 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione

formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, del D.lgs. n. 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V Uffici e personale

CAPO I Uffici

Art. 60

Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di Organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli Organi Amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità

dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, le modalità operative per la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le Rappresentanze Sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali in vigore.

Art. 63

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi Collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 64

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di

fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 65

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 66

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a). predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b). organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c). verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d). promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e). autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f). emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g). gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h). riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito; promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei

servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente; promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 67

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di Organizzazione e nel Regolamento Organico del Personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli Uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 68

Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a). presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b). rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c). emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d). provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e). pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f). emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g). pronunciano le altre ordinanze previste da norme di Legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.lgs n. 267/2000;

h). promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento;

i). provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

l). forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di Contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m). autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

n). concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

o). rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 69

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.

Art. 70

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 71

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del d.lgs n. 267/2000.

CAPO III

Il segretario Comunale

Art. 72

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'articolo 147 del d.lgs. 267/2000, la cui

organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 286/1999.

2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e incarichi esterni.

Art. 73

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 74

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 75

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indican-

do tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 76

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i Membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 77

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di Legge e di Regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 78

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle Leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 79

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per Legge o Regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 80

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 81

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 82

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dall'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 83
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84
Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a candidati, il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla Legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 85
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a). la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b). la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;

c). il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d). il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla Legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di Contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 86
Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 87
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 88
Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 89
Regolamenti comunali

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a). non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b). La loro efficacia è limitata all'ambito comunale.

c). Devono avere carattere di generalità;

d). Non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con il decreto legislativo n. 267/2000 e con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 90
Procedura per la formazione ed approvazione dei regolamenti comunali

1. L'iniziativa per la formazione e l'adozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta e ai cittadini ai sensi del precedente art.35.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

3. I regolamenti comunali sono pubblicati mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000.

4. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

Art.91

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver espletato le formalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. All'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello previgente.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua - Cuneo

Applicazione nuove quote fisse e/o nuove tariffe in vigore dal 01.01.2006 relativamente al servizio acquedotto nei Comuni di: Aisone, Argentera, Briga Alta, Caprauna, Demonte, Gaiola, Limone P., Pamparato, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Roccasparvera, Sambuco, Valloiate, Entracque

Si pubblicano, in conformità con le deliberazioni del C.I.P.E. numero 131/2002, le nuove quote fisse e/o le nuove tariffe in vigore dal 01/01/2006 relativamente al servizio acquedotto.

COMUNE DI AISONE		Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti		0,073327	0,086267	0,215667	0,539167	0,539167
Uso domestico Non Residenti			0,086267	0,215667	0,539167	0,539167
Uso zootecnico			0,043134	0,107834	0,269584	0,269584
Uso Servizi			0,086267	0,086267		
Uso normale (altre utenze)			0,086267	0,215667	0,539167	0,539167
Uso Provvisorio			0,086267	0,215667	0,539167	0,539167
Uso idranti con contatore			2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti		8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.		25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno				
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno				
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno				
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno				
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno				
COMUNE DI ARGENTERA		Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti		0,108854	0,128063	0,256126	0,384126	0,384126
Uso domestico Non Residenti			0,128063	0,256126	0,384126	0,384126
Uso zootecnico			0,064032	0,128063	0,192063	0,192063
Uso Servizi			0,128063	0,128063		
Uso normale (altre utenze)			0,128063	0,256126	0,384126	0,384126
Uso Provvisorio			0,128063	0,256126	0,384126	0,384126
Uso idranti con contatore			2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti		8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.		25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno				
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno				
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno				
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno				
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno				
COMUNE DI BRIGA ALTA		Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti		0,153125	0,175000	0,350000	0,525000	0,525000
Uso domestico Non Residenti			0,175000	0,350000	0,525000	0,525000
Uso zootecnico			0,097500	0,195000	0,390000	0,390000
Uso Servizi			0,195000	0,195000		
Uso normale (altre utenze)			0,195000	0,390000	0,585000	0,585000
Uso Provvisorio			0,195000	0,390000	0,585000	0,585000

Uso idranti con contatore		2,00
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno	
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno	
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno

COMUNE DI CAPRAUNA	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,222072	0,261261	0,522522	0,783783	0,783783
Uso domestico Non Residenti		0,261261	0,522522	0,783783	0,783783
Uso zootecnico		0,130631	0,261261	0,391892	0,391892
Uso Servizi		0,261261	0,261261		
Uso normale (altre utenze)		0,261261	0,522522	0,783783	0,783783
Uso Provvisorio		0,261261	0,522522	0,783783	0,783783
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI DEMONTE	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,183281	0,244375	0,488750	0,733125	0,733125
Uso domestico Non Residenti		0,244375	0,488750	0,733125	0,733125
Uso zootecnico		0,122188	0,244375	0,366563	0,366563
Uso Servizi		0,244375	0,244375		
Uso normale (altre utenze)		0,244375	0,488750	0,733125	0,733125
Uso Provvisorio		0,244375	0,488750	0,733125	0,733125
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI GAIOLA	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,180775	0,258250	0,387375	0,581063	0,581063
Uso domestico Non Residenti		0,258250	0,387375	0,581063	0,581063
Uso zootecnico		0,129125	0,193688	0,290532	0,290532
Uso Servizi		0,258250	0,258250		
Uso normale (altre utenze)		0,258250	0,387375	0,581063	0,581063
Uso Provvisorio		0,258250	0,387375	0,581063	0,581063
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI LIMONE	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,238861	0,258228	0,387342	0,581013	0,581013
Uso domestico Non Residenti		0,258228	0,387342	0,581013	0,581013
Uso zootecnico		0,129114	0,193671	0,290507	0,290507
Uso Servizi		0,258228	0,258228		
Uso normale (altre utenze)		0,258228	0,387342	0,581013	0,581013

Uso Provvisorio		0,258228	0,387342	0,581013	0,581013
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI PAMPARATO	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,100000	0,130000	0,260000	0,520000	0,520000
Uso domestico Non Residenti		0,130000	0,260000	0,520000	0,520000
Uso zootecnico		0,065000	0,130000	0,260000	0,260000
Uso Servizi		0,130000	0,130000		
Uso normale (altre utenze)		0,130000	0,260000	0,520000	0,520000
Uso Provvisorio		0,130000	0,260000	0,520000	0,520000
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI PIETRAPORZIO	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,236544	0,255700	0,383550	0,575325	0,575325
Uso domestico Non Residenti		0,255700	0,383550	0,575325	0,575325
Uso zootecnico		0,127850	0,191775	0,287663	0,287663
Uso Servizi		0,255700	0,255700		
Uso normale (altre utenze)		0,255700	0,383550	0,575325	0,575325
Uso Provvisorio		0,255700	0,383550	0,575325	0,575325
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI RITTANA	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,229824	0,344333	0,516500	0,774749	0,774749
Uso domestico Non Residenti		0,344333	0,516500	0,774749	0,774749
Uso zootecnico		0,172167	0,258250	0,387375	0,387375
Uso Servizi		0,344333	0,344333		
Uso normale (altre utenze)		0,344333	0,516500	0,774749	0,774749
Uso Provvisorio		0,344333	0,516500	0,774749	0,774749
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI ROASCHIA (tariffe già presenti)		Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Non Residenti		0,172222	0,360000	0,520000	0,520000
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				

Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno

COMUNE DI ROCCASPARVERA	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,216930	0,309900	0,464850	0,697275	0,697275
Uso domestico Non Residenti		0,309900	0,464850	0,697275	0,697275
Uso zootecnico		0,161400	0,242100	0,363150	0,363150
Uso Servizi		0,322800	0,322800		
Uso normale (altre utenze)		0,322800	0,484200	0,726300	0,726300
Uso Provvisorio		0,322800	0,484200	0,726300	0,726300
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI SAMBUCO	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,082667	0,206667	0,413334	0,826668	0,826668
Uso domestico Non Residenti		0,206667	0,413334	0,826668	0,826668
Uso zootecnico		0,103334	0,206667	0,413334	0,413334
Uso Servizi		0,206667	0,206667		
Uso normale (altre utenze)		0,206667	0,413334	0,826668	0,826668
Uso Provvisorio		0,206667	0,413334	0,826668	0,826668
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI VALLORIE	Ta	Tb	1°s	2°s	3°s
Uso domestico Residenti	0,182963	0,215250	0,430500	0,861000	0,861000
Uso domestico Non Residenti		0,215250	0,430500	0,861000	0,861000
Uso zootecnico		0,107625	0,215250	0,430500	0,430500
Uso Servizi		0,215250	0,215250		
Uso normale (altre utenze)		0,215250	0,430500	0,861000	0,861000
Uso Provvisorio		0,215250	0,430500	0,861000	0,861000
Uso idranti con contatore		2,00			
Q. f. utenze Domest. residenti	8,37 euro/anno				
Q. f. utenze Domest.non resid.	25,11 euro/anno				
Quota di servizio	0/1200	8,37 euro/anno			
Quota di servizio	1201/6000	13,95 euro/anno			
Quota di servizio	6001/18000	37,20 euro/anno			
Quota di servizio	18001/oltre	74,40 euro/anno			
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno			

COMUNE DI ENTRACQUE (Utenze senza contatore)			T/media	Totale anno euro
Uso domestico Residenti	Cons pres. m³/anno	180	0,133418	24,02
Uso domestico Non Residenti	Cons pres. m³/anno	72	0,133418	9,61
Uso zootecnico	Cons pres. m³/anno	155	0,066709	10,34
Uso Servizi	Cons pres. m³/anno	155	0,133418	20,68
Uso normale (altre utenze)	Cons pres. m³/anno	155	0,133418	20,68
Uso Provvisorio	Cons pres. m³/anno	155	0,133418	20,68
Q. f. utenze Domest. residenti		7,03 euro/anno		

Q. f. utenze Domest.non resid.		21,10 euro/anno
Quota di servizio	0/1200	7,03 euro/anno
Quota di servizio	1201/6000	11,73 euro/anno
Quota di servizio	6001/18000	31,27 euro/anno
Quota di servizio	18001/oltre	62,53 euro/anno
Quota di servizio Idranti		12,40 euro/anno

ALTRI ANNUNCI

Agenzia per lo Svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di sistemazione piste per lo svolgimento delle competizioni di Snow Board "Half Pipe-Giant Slalom". Asservimento aree olimpiche e piste sciabili

Si avvisa

ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 19 della vigente Legge 22 ottobre 1971 n. 865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e del D.P.R. 27 giugno 1974 n. 247 che presso L'Ufficio Comunale di Bardonecchia per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 2006, sono depositate le relazioni di stima della Commissione Provinciale Espropri, riguardanti le indennità definitive spettanti alla Ditte comprese nella Determinazione prot. 62/06 del 25/10/2006, proprietarie degli immobili da espropriare nel territorio del Comune di Bardonecchia per i lavori di sistemazione piste per lo svolgimento delle competizioni di Snow Board "Half Pipe-Giant Slalom" - Asservimento aree olimpiche e piste sciabili.

Chiunque possa avervi interesse è invitato a prendere conoscenza degli atti anzidetti.

Si rende noto altresì, che gli interessati stessi hanno trenta giorni di tempo, a partire dalla data di inserzione di questo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 2006, per proporre, ove lo riterranno opportuno, a norma dell'art. 19 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, opposizione alla stima delle indennità predette avanti alla Corte d'Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all'Ente espropriante.

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggio di ERP nel Comune di Villanova Mondovì

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Villanova Mondovì e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata,

emesso in data 09/03/2006 dal Comune di Villanova Mondovì.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 14 dicembre 2006

Il Presidente della Commissione
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Pavone Canavese in data 09/01/2006

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Borgofranco d'Ivrea, Lessolo, Ivrea, Montalto Dora, Salerano Canavese, Samone, Pavone Canavese, Banchette, Issiglio, Carema, Settimo Vittone, Quincinetto, Settimo Rottaro, Vestignè (Ambito territoriale n. 18) e nella sede dell'ATC di Torino in data 18/12/2006, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Pavone Canavese in data 09/01/2006 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le opposizioni avverso tali graduatorie provvisorie dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla I Commissione Assegnazione Alloggi di e.r.p. c/o A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 17/01/2007.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso speciale riservato ad anziani e a disabili emesso dal Comune di Piscina in data 16/03/2006

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio del

Comune di Piscina e nella sede dell'ATC di Torino in data 18/12/2006, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso speciale riservato ad anziani e a disabili emesso dal Comune di Piscina in data 16/03/2006 per l'assegnazione in locazione di n. 4 alloggi di e.r.p.s.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Comune di Acqui Terme (Alessandria)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 27/11/2006
- Approvazione Progetto definitivo della seconda variante al Piano di Ricupero di Via Maggiorino Ferraris**

(omissis)

delibera

1. di prendere atto della parte narrativa che espressamente si richiama ed approva;

2. di dare atto che durante la pubblicazione del progetto preliminare della seconda variante al Piano di Ricupero di via Maggiorino Ferraris non è stata presentata alcuna osservazione;

3. di approvare il progetto definitivo della seconda variante al piano di ricupero di via Maggiorino Ferraris, coincidente con quello preliminare, costituito dai seguenti elaborati tecnici predisposti in data 15 dicembre 2005 della Società di Ingegneria Erde, Ing. Paolo Ferraro:

- Elaborato n. 1: Relazione Illustrativa;
- Elaborato n. 2: Tav. n. 2 - Planimetria progetto approvato;
- Elaborato n. 3: Tav. n. 3 - Planimetria variante;
- Elaborato n. 4: Tav. n. 4 - Profili variante;
- Elaborato n. 5: Tav. n. 5 - Tavola di confronto;
- Elaborato n. 6: Tav. n. 6 - Planimetria viabilità;
- Elaborato n. 7: Tav. n. 7 - Sezione viabilità;
- Elaborato n. 8: Tav. n. 8 - Planimetria impianti;
- Elaborato n. 9: Tav. n. 9 - Planimetria divisione OO.UU.;
- Elaborato n. 10: Piano particellare di esproprio e rettifica dei confini;
- Elaborato n. 11: Tav. n. 11a - Edificio sub. 1/A: Pianta interrato e terra;
- Elaborato n. 12: Tav. n. 11b - Edificio sub. 1/A: Piani 1°, 6° e sottotetto;
- Elaborato n. 13: Tav. n. 11c - Edificio sub. 1/A: Prospetti;
- Elaborato n. 14: Tav. n. 11d - Edificio sub. 1/A: Sezioni;
- Elaborato n. 15: Tav. n. 12a - Edificio sub. 2/A: Pianta piano interrato;
- Elaborato n. 16: Tav. n. 12b - Edificio sub. 2/A: Pianta piano terra;
- Elaborato n. 18: Tav. n. 12c - Edificio sub. 2/A: Pianta copertura;
- Elaborato n. 19: Tav. n. 12d - Edificio sub. 2/A: Prospetti;
- Elaborato n. 20: Tav. n. 12e - Edificio sub. 2/A: Sezioni;
- Elaborato n. 21: Norme di attuazione - Appendice;

- Elaborato n. 22: Schema di convenzione - Appendice;

4. di approvare lo schema di appendice alla convenzione urbanistica Rep. N. 102526, n. 10341 di raccolta, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a condizione che nell'art. 2 del suddetto schema la terza prescrizione ivi contenuta venga sostituita con la seguente:

- L'area individuata con la lettera b nella Tav. 10 (rettifica confini) del progetto della seconda variante al Piano di Ricupero, con superficie pari a mq. 835 circa, sarà ceduta dal Comune al Soggetto Attuatore al prezzo corrente di mercato da quantificare con apposita perizia di stima. Gli standard urbanistici che verranno localizzati sull'area individuata con la lettera a nella stessa tavola 10 non dovranno essere ceduti in proprietà al Comune ma gravati di servitù di uso pubblico con la possibilità, per il soggetto attuatore, di realizzare parcheggi privati nel sottosuolo dell'area medesima,

5. di dare atto che gli elaborati progettuali della variante al Piano di Ricupero approvata con il presente provvedimento contengono previsioni di dettaglio tali da consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 - 3° comma - lettera b) del DPR 6/6/2001 n. 380 modificato con D.Lgs. 27/12/2002 n. 301;

6. di dare atto della compatibilità del progetto definitivo di cui sopra con le previsioni del vigente PRG e successive modifiche e varianti parziali;

7. di dare atto che il presente provvedimento assumerà efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Piemonte del provvedimento medesimo, divenuto esecutivo a sensi di legge.

Comune di Arona (Novara)

Avviso di approvazione definitiva del Piano di Ricupero di libera iniziativa in Piazza San Graziano - N.C.T. fg. 22 mapp. 15

Il Dirigente

Visti gli artt. n. 28 e 30 della Legge 05.08.1978 n. 457 e l'art. 41 Bis della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 01.12.2006 è stato approvato in via definitiva il Piano di Ricupero di libera iniziativa di un immobile sito in Piazza San Graziano, censito a Catasto Terreni al fg. 22 - mapp. 15, di proprietà del Sig. Aldo Riccobene - Amministratore Commerciale Sempione S.r.l.

Arona, 13 dicembre 2006

Il Dirigente
Mauro Marchisio

Comune di Baldissero Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 4/12/2006 - "Regolamento edilizio comunale. Approvazione."

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Dato atto inoltre che il Regolamento Edilizio di cui sopra, è composto da VIII titoli e 70 articoli, inoltre si compone dei seguenti allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale:

1. Mod. 1 Certificato Urbanistico (C.U.)
2. Mod. 2 Certificato Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
3. Mod. 3 Relazione illustrativa del progetto municipale
4. Mod. 4 Permesso di Costruire
5. Mod. 5 Comunicazione di inizio lavori
6. Mod. 6 Comunicazione di ultimazione lavori
7. Mod. 7 Richiesta verifica finale e del certificato di agibilità
8. Mod. 8 Atto di impegno per interventi di edificatori in zone agricole
9. Mod. 9 Certificato di agibilità

(omissis)

delibera

1. di approvare il Regolamento Edilizio Comunale (allegato) redatto dal professionista incaricato Ing. Gamberro PierGiorgio.

2. di dare atto che i parametri ed indici edilizi ed urbanistici, di cui al titolo III (artt. 13-27) del Regolamento Edilizio che si approva con la presente deliberazione di Consiglio Comunale, sono oggi disciplinati dalle norme del P.R.G.C. vigente a cui si rimanda. La validità degli artt. dal 13 al 27 del Regolamento edilizio resta sospesa e tali articoli avranno efficacia a partire dalla data di approvazione della variante generale di P.R.G.C. del Comune di Baldissero C.se.; sino a quella data i parametri ed indici edilizi ed urbanistici restano disciplinati dalle norme del P.R.G.C. vigente.

3. di dare atto altresì che il presente regolamento edilizio, al momento della sua efficacia, sostituirà a tutti gli effetti quello precedentemente adottato dalla amministrazione comunale che con il presente provvedimento si abroga e che, a partire da tale data, tutte le richieste di permesso dovranno essere conformi al nuovo regolamento, mentre le domande presentate in precedenza dovranno essere conformi al regolamento edilizio oggi vigente.

4. di pubblicare sul B.U.R. estratto della presente deliberazione di approvazione una volta divenuta esecutiva.

5. di trasmettere alla Regione Piemonte copia del Regolamento Edilizio Comunale unitamente a copia della presente delibera di approvazione.

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Estratto della deliberazione C.C. n. 65 del 28/09/2006 avente ad oggetto: "Strada interna di Tetto Deu - Accorpamento terreni al demanio stradale e sua comunalizzazione."

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di riconoscere l'interesse pubblico dei terreni attualmente interessati dal tracciato della strada di penetrazione interna della zona artigianale di Tetto Deu identificata al catasto terreni al Foglio n. 12 mappali nn. 461, 462, 464, 466, 475, 473, 468, 471, 467, 469.

2. -per le motivazioni in premessa che qui si intendono interamente riportate, di disporre l'accorpamento, a titolo gratuito, al demanio stradale comunale delle seguenti aree:

foglio 12 mappale n. 461 - proprietario: Ditta Aurelia Dino S.p.A. - Presidente Leone Valerio;

foglio 12 mappali nn. 462, 464, 466, 475 - proprietario: Martini Oscar;

foglio 12 mappale n. 473 - proprietario: Malfanti Mauro;

foglio 12 mappale n. 468 - proprietario: Arnolfo Mauro;

foglio 12 mappale n. 471- proprietari: Lombardo Aldo, Gazzera Nadia;

foglio 12 mappale n. 467 - proprietari: Giordanengo Gilberto, Giordanengo Silvano;

foglio 12 mappale n. 469 - proprietari: Allione Francesca, Giordanengo Ermanno, Giordanengo Ezio;

3. di dare atto che le ditte proprietarie succitate hanno espresso il proprio consenso alla cessione gratuita con nota prot. n. 12602 del 29/08/2006 e contestualmente hanno prodotto il tipo di frazionamento catastale delle aree;

4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 31 - 22° comma - della legge 448/1998, la registrazione e la trascrizione del presente atto sono gratuite.

5. di classificare ai sensi e per gli effetti della L.R. 21.11.1996, n. 86, strada comunale, la strada di penetrazione della zona artigianale di Tetto Deu.

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/11/1996 n. 86, dando atto che, ove nei trenta giorni successivi non perverranno opposizioni, essa sarà inviata alla Regione Piemonte che ne disporrà la pubblicazione sul relativo Bollettino Ufficiale, sicchè il presente provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a tale ultima pubblicazione.

(omissis)

Comune di Borgo Vercelli (Vercelli)

Estratto gara mediante asta pubblica per l'alienazione di terreni di proprietà comunale

Si rende noto che il giorno 31.01.2007 alle ore 10,00 presso la Sede Comunale sarà esperita asta pubblica per l'alienazione di terreni di proprietà comunale individuati nel N.C.T. del Comune di Borgo Vercelli censiti come di seguito riportati:

A) Foglio 13, mappale 27, Bosco Alto, superficie ettari 2.03.40, reddito dominicale Euro 63,03, reddito agrario Euro 10,50;

B) Foglio 13, mappale 57. Bosco Misto di classe I, superficie are 37.40, reddito dominicale Euro 7,73, reddito agrario Euro 1,16;

I terreni di cui ai punti A) e B) risultano gravati da locazione agricola avente scadenza il giorno 11.11.2010

C) Foglio 131 mappale 73, Bosco Ceduo di classe 2, superficie are 9.20, reddito dominicale Euro 1,90 reddito agrario Euro 0,93;

D) Foglio 23, mappale 22, Bosco Ceduo di classe 2, superficie are 9.90, reddito dominicale Euro 2,05, reddito agrario Euro 0,46;

E) Foglio 23, mappale 23, Bosco Ceduo di classe 2, superficie are 5.10, reddito dominicale Euro 1,05, reddito agrario Euro 0,24;

I terreni di cui ai punti C), D) ed E) risultano gravati da locazione agricola avente scadenza il giorno 27/03/2007

F) Foglio 23, mappale 84, incolto produttivo, superficie are 36.40, reddito dominicale Euro 0,94, reddito agrario Euro 0,38;

G) Foglio 23, mappale 97, Incolto produttivo, superficie are 9.40, reddito dominicale Euro 0,24, reddito agrario Euro 0,10;

H) Foglio 23, mappale 98, Incolto produttivo, superficie are 83.80, reddito dominicale Euro 2,16, reddito agrario Euro 0,87.

I terreni di cui ai punti F), G), ed H) risultano gravati da locazione agricola avente scadenza il giorno 11/11/2010

I) Foglio 30, mappale 194, Seminativo Irriguo di classe 3, superficie are 39.00, reddito dominicale Euro 20,14, reddito agrario Euro 22,16;

Il terreno di cui al punto I) risulta gravato da locazione agricola avente scadenza il giorno 11/11/2014

L) Foglio 30, mappale 195, Seminativo Irriguo di classe 3, superficie ettari 1.55.40, reddito dominicale Euro 80,26, reddito agrario Euro 88,28;

Il terreno di cui al punto L) risulta gravato da locazione agricola avente scadenza il giorno 11/11/2011

M) Foglio 30, mappale 240, Seminativo Irriguo di classe 3, superficie are 39.74, reddito dominicale Euro 20,52, reddito agrario Euro 22,58

L'affidamento verrà effettuato a mezzo di Asta Pubblica con le modalità di cui agli artt. 73 lett. C) e 76 R.D. 827/1824. Il prezzo a base d'asta è determinato:

Lotto A) Euro 31.000,00 (euro trentunmila/00)
 Lotto 13) Euro 7.000,00 (euro settemila/00)
 Lotto C) Euro 1.100,00 (euro millecento/00)
 Lotto D) Euro 1.100,00 (euro millecento/00)
 Lotto E) Euro 500,00 (euro cinquecento/00)
 Lotto F) Euro 4.100,00 (euro quattromilacento/00)
 Lotto O) Euro 300,00 (euro trecento/00)
 Lotto H) Euro 13.000,00 (euro tredicimila/300)
 Lotto I) Euro 7.500,00 (euro settemila/500)
 Lotto L) Euro 26.300,00 (euro ventiseimilatrecento/00)

Lotto M) Euro 7.600,00 (euro settemilaseicento/00)
 Presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 30.01.2007.

Il bando integrale è a disposizione c/o l'Ufficio Protocollo del Comune (tel. 016132136-329959- fax 016132777- Indirizzo e-mail protocollo@comuneborgerocelli.it

Il Responsabile del Procedimento
 Claudio Michelone

Comune di Chieri (Torino)

Approvazione del Piano di recupero relativo alla demolizione di fabbricato artigianale e costruzione edificio

civile condominiale - V.lo Bastioni della Mina, proprietà Simeoni Luisa

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Piano di Recupero relativo all'area contraddistinta a Catasto al foglio 34, particella n. 247, sita in V.lo Bastioni della Mina, di proprietà della Sig.ra Simeone Luisa, (omissis) compresa nella zona omogenea Ar1, centro storico, del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 19/05/1997 n. 36-19211 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 04/06/1997:

- volumetria in ricostruzione ad uso abitativo mc. 3.223,02;

- importo opere di urbanizzazione primaria Euro 45.380,12 che verranno realizzate per intero dalla Sig.ra Simeone Luisa, per un importo superiore, pari ad Euro 45.502,00;

- importo opere di urbanizzazione secondaria Euro 72.034,50, di cui parte, pari ad Euro 55.452,00, saranno realizzate dalla sig.ra Simeone Luisa, mentre la restante somma di Euro 16.582,50 sarà versata al Comune secondo quanto disposto dalla convenzione;

(omissis)

Il Dirigente Responsabile dell'Area
 Sandro Borzone

Comune di Cocconato (Asti)

Comunalizzazione tratto di strada in località Bonvino

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30/09/2006 è stata disposta la comunalizzazione di un tratto di Strada in località Bonvino nel territorio del Comune di Cocconato.

Il Responsabile del Servizio
 Ivana Giunipero

Comune di Cocconato (Asti)

Comunalizzazione tratto di strada Mondo

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30/09/2006 è stata disposta la comunalizzazione di un tratto di Strada Mondo nel territorio del Comune di Cocconato.

Il Responsabile del Servizio
 Ivana Giunipero

Comune di Costigliole d'Asti (Asti)

Estratto verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 106 in data 21.6.2000 "Classificazione di alcune strade nell'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico. Approvazione definitiva"

La Giunta Comunale

(omissis)

delibera

di dare atto che non sono pervenute, nel termine di quindici giorni dal 15.3.2000 al 30.3.2000, opposizioni alla classificazione dell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico delle strade di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 30.3.2000;

di approvare in via definitiva la classificazione dell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico delle strade di seguito elencate:

strada vic.le Balau (da strada com.le Castello Buri a strada com.le Fornace, lungh. mt. 1840),

str. vic.le Briccossino (da str. prov.le Loreto a str. vic.le Monia, lungh. mt. 630),

str. vic.le Valle Tanaro (da str. prov.le Valle Tanaro a str. prov.le Valle Tanaro, lungh. mt. 1200),

str. vic.le Piazza (da str. prov.le Canelli a str. com.le Sotto Piazza, lungh. mt. 410),

via vic.le Stazione (da via Stazione civico n. 14 a str. com.le Chiabotti Fiori, lungh. mt. 260),

via vic.le Papa Giovanni XXIII (da via vic.le Papa Giovanni XXIII civico n. 12 a via Don G. Testore, lungh. mt. 120),

strada vic.le Gorra (da str. com.le Gorra a via Don G. Testore, lungh. mt. 280),

str. vic.le Luogofreddo (da str. com.le Luogofreddo a str. com.le Merza, lungh. mt. 620),

str. vic.le Chiesa S. Anna (da P.zza vic. Chiesa S. Anna a str. com.le S. Anna, lungh. mt. 70),

p.zza vic. Chiesa Motta (lungh. mt. 30),

p.zza vic.le Chiesa S. Margherita (lungh. mt. 100),

p.zza v.le Chiesa S. Margherita e rampe accesso (lungh. mt. 100),

p.zza vic.le Chiesa Boglietto (lungh. mt. 20),

p.zza vic.le Chiesa Loreta e rampa di accesso (lungh. mt. 35),

p.zza vic.le Chiesa S. Anna (lungh. mt. 18 asfaltata e mt. 5 non asfaltata),

via vic.le Scotti diramazione (da via prov.le Scotti a via P. Viarengo e via Cassanello, lungh. mt. 140),

via vic.le Scotti e diramazione (da via prov.le Scotti a via Don M. Sonaglia),

str. vic.le Serra (da str.vic.le Serra civico n. 7 a str. com.le Drotte, lungh. mt. 130),

p.zza vic.le Chiesa S. Michele (lungh. mt.10).

Costigliole d'Asti, 29 novembre 2006.

Il Sindaco
Luigi Solaro

Comune di Demonte (Cuneo)

Asta pubblica per l'alienazione di materiale inerte proveniente dagli scavi inerenti i lavori di ampliamento del ponte sul fiume Stura in località Perdioni

Denominazione: Comune di Demonte

Indirizzo: Via Caduti e Martiri n. 13 - 12014 Demonte (CN)

Telefono: 0171/95122 - 0171/950782 - Fax 0171/95416

Procedura e criterio di aggiudicazione

con le modalità dell'asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta, con ammissione di sole offerte in aumento rispetto al valore unitario posto a base d'asta.

Luogo di esecuzione, oggetto e importo dei lavori

1. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Demonte.

2. Caratteristiche generali dei lavori: asportazione di materiale inerte.

3. Importo dei lavori:

a) Valore di stima posta a base di: Euro 3,20 a metrocubo;

b) Il volume complessivo stimato, da asportare dall'area di deposito temporaneo raggiunge circa i 18.000,00 metricubi;

Termine di esecuzione: 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Documentazione di gara, elaborati progettuali

Gli elaborati tecnici, il capitolato speciale d'appalto ed i documenti complementari potranno essere visionati presso il Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Demonte il lunedì con orario 9,00/14,00.

Copia dei medesimi potrà essere richiesta con le modalità previste nel bando.

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte

Data di apertura delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2007 all'indirizzo dell'Ente appaltante con le modalità previste nel bando, nel quale sono indicati anche i documenti da presentare a corredo dell'offerta.

Il giorno 22 gennaio 2007 alle ore 10.00 presso gli uffici comunali, avverrà in forma pubblica l'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta.

Cauzioni e garanzie: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione dell'importo di Euro 5.760,00.

Altre informazioni:

- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida e nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'art. 77, comma 2 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

- Il materiale sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a misura, con i relativi pesi ed oneri, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto apparenti che non apparenti. La consistenza del materiale sarà quello risultante dalla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve.

- La ditta si assume l'impegno di garantire il trasporto di tutto il materiale, senza fare distinzione tra le varie tipologie e pezzature del prodotto depositato.

- Il corrispettivo verrà versato al comune in due rate dell'importo pari al 50% della somma dovuta. La prima rata dovrà essere pagata all'asportazione di materiale pari a 9.000,00 mc.

- Le spese contrattuali, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc., saranno interamente poste a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate all'atto della stipula del relativo contratto; l'importo esatto e le modalità di versamento saranno formalizzati all'aggiudicatario in occasione della comunicazione della data fissata per la stipula del contratto. Dalla data del rogito si trasferiranno all'aggiudicatario le imposte, tasse ed oneri di ogni specie relative all'immobile.

- La ditta aggiudicatrice dovrà asportare il materiale dall'area di deposito temporaneo non appena

questi raggiunge il volume di 2.500 mc, in quanto l'area di stoccaggio non consente accumuli maggiori;

- La ditta aggiudicataria si impegna, con la sottoscrizione del contratto, a seguire le tempistiche della ditta esecutrice dei lavori principali inerenti l'ampliamento del Ponte di Perdioni, attualmente in fase di esecuzione.

- Il subappalto è ammesso secondo la normativa vigente.

- Responsabile unico del procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è l'arch. Gemma Revelli, responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Demonte, telefono 0171/95122.

Demonte, 18 dicembre 2006

Il Responsabile del Procedimento
Gemma Revelli

Comune di Gignese (Verbano Cusio Ossola)

Regolamento Edilizio comunale - Approvazione

Si comunica che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.11.2006, esecutiva, è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale.

Per informazioni: 0323 20067

Comune di Leseugno (Cuneo)

Avviso di bando di concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il Sindaco

avvisa

Che in data 11.12.2006 è stato emesso bando di concorso generale indetto ai sensi della L.R. 28.03.1995 n. 46 e s.m.i. per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica siti nel Comune di Leseugno.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il giorno 16.02.2007.

Il Sindaco
Davide Balocco

Comune di Mombaldone (Asti)

Adozione del progetto definitivo di seconda variante strutturale al vigente PRGC del Comune di Mombaldone (AT)

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica; Visto la legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 15 e 17; Visto la Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999; Vista la Legge Regionale n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.

si rende noto

che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03 Ottobre 2006, esecutiva a norma di legge, e gli atti tecnici costituenti la Variante in oggetto saranno depositati in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 8 gennaio 2007 al 07 Febbraio 2007 con il seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 i giorni:

dal lunedì al venerdì, sabato e domenica su preventivo e concordato appuntamento.

Che i medesimi atti, inoltre, saranno contemporaneamente pubblicati, per estratto, all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 3 ottobre 2006.

Mombaldone, 19 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio
Liliana Garino

Comune di Nichelino (Torino)

Piano di Classificazione acustica: approvazione adeguamento alla Variante al PRGC contestuale al Piano per gli insediamenti produttivi - PIP4

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e in particolare l'art. 7 relativo alle procedure da applicare per l'approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e sue varianti:

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.9.2006 è stato approvato l'adeguamento, redatto congiuntamente dal Comune di Nichelino e dall'ARPA Piemonte, Dipartimento di Asti, del vigente Piano di classificazione acustica, alle modifiche introdotte con la variante al PRGC contestuale al Piano per gli Insediamenti Produttivi PIP4 di cui alla D.G.R. n. 43-177 del 30.5.2005.

La delibera di approvazione, completa degli elaborati, è depositata e consultabile presso il Servizio Programmazione Urbanistica del Comune in P.zza Di Vittorio 1 - Nichelino (TO).

Nichelino, 11 dicembre 2006

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Nicola Balice

Comune di Nole (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/10/2006 "Approvazione del Regolamento Comunale recante norme per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile, telecomunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 36/2001 e dell'art. 7 L.R. 19/2004 il Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile, telecomunicazioni e radiodiffusioni sonora e televisiva;

2. di dare atto che il Regolamento in parola entrerà in vigore ad avvenuta pubblicazione per trenta giorni all'Albo Pretorio Comunale e, per estratto, sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Comune di Orbassano (Torino)

Estratto del Decreto n. 1/2006 del 19/12/2006, prot. 31510/fs, a' sensi dell'art. 22, c.1, D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i., relativo all'espropriazione definitiva delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo economico

(omissis)

decreta

Art. 1

E' disposta a favore del Comune di Orbassano (con sede in Orbassano - Piazza Umberto I n. 5), a sensi dell'art. 22 del DPR 8/6/2001, n. 327, e s.m.i., l'espropriazione definitiva delle seguenti aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di "Ampliamento del Cimitero comunale e recinzione dell'area", il cui progetto definitivo è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 8/3/2006, dichiarata immediatamente eseguibile:

1. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 790, ex mappale 37/b-c-, superf. catastale mq. 1.559,00, superficie oggetto di esproprio mq. 1.559,00;

2. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 40, superf. catastale mq. 2.428,00, superf. oggetto di esproprio mq. 2.428,00;

3. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 41, superf. catastale mq. 3.291,00, superf. oggetto di esproprio mq. 3.291,00;

4. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 42, superf. catastale mq. 9.134,00, superf. oggetto di esproprio mq. 9.134,00;

5. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 43, superf. catastale mq. 1.939,00, superf. oggetto di esproprio mq. 1.939,00;

6. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 44, superf. catastale mq. 3.217,00, superf. oggetto di esproprio mq. 3.217,00;

7. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 792, ex mappale 45/b-c, superf. catastale mq. 9.097,00, superficie oggetto di esproprio mq. 9.097,00;

8. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 46, superf. catastale mq. 4.252,00, superf. oggetto di esproprio mq. 4.252,00;

9. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 794, ex mappale 47/b, superf. catastale mq. 1.497,00, superficie oggetto di esproprio mq. 1.497,00;

10. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 107, superf. catastale mq. 2.003,00, superf. oggetto di esproprio mq. 2.003,00;

11. Catasto Terreni - Foglio 24, mappale 796, ex mappale 49/b-c-d, superf. catastale mq. 6.274,00, superficie oggetto di esproprio mq. 6.274,00;

Tali aree sono altresì individuate, in colore rosso, nelle planimetrie catastali allegate, e la situazione degli intestati di ciascuna area si rileva da ognuna delle allegate visure catastali in data 24/11/2006, il tutto costituente parte integrante del presente decreto (Allegati nn. 1-2-3-4-5-6-7-8).

Il Comune di Orbassano è pertanto autorizzato a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili sopraindicati.

Art. 2

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto, per l'espropriazione delle aree di cui all'articolo precedente, determinate a sensi dell'art. 40 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, con il criterio del valore agricolo medio di cui all'art. 41, c.4, del D.P.R. medesimo, e nella misura massima prevista dall'art. 45 del D.P.R. medesimo nei casi di cessione volontaria, sono così di seguito indicate:

C.T. - Foglio 24, mappale 790:

1) Piovano Enrico, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/9, indennità di espropriazione: euro 571,63; in caso di dismissione volontaria: euro 857,45;

2) Piovano Michele, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/9, indennità di espropriazione: euro 571,63; in caso di dismissione volontaria: euro 857,45;

3) Piovano Piero, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/2, indennità di espropriazione: euro 2.572,35; in caso di dismissione volontaria: euro 3.858,53;

4) Piovano Valentina, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/9, indennità di espropriazione: euro 571,63; in caso di dismissione volontaria: euro 857,45;

5) Rocci Modesta, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/6, indennità di espropriazione: euro 857,45; in caso di dismissione volontaria: euro 1.286,18;

6) Meriano Michele, conduttore, (omissis), indennità a' sensi art. 42 DPR 327/2001 e s.m.i.: euro 5.144,70;

e così per complessivi Euro 10.289,39 (diecimiladuecentoottantanove/39 per indennità di esproprio, e di euro 12.861,76 (dodicimilaottocentosessantuno/76) in caso di cessione volontaria;

C.T. - Foglio 24, mappale 40:

Santi Roberta, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/1, indennità di espropriazione: euro 8.012,40 (ottomiladodici/40); in caso di dismissione volontaria: euro 12.018,60 (dodicimiladiciotto/60);

C.T. - Foglio 24, mappale 41:

Santi Roberta, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/1, indennità di espropriazione: euro 10.860,30 (diecimilaottocentosessanta/30); in caso di dismissione volontaria: euro 16.290,45 (sedecimiladuecentonovanta/45);

C.T. - Foglio 24, mappale 42:

1) Aimetta Lucia, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/24, indennità di espropriazione: euro 1.255,93; in caso di dismissione volontaria: euro 1.883,89;

2) Francone Giacomo, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/24, indennità di espropriazione: euro 1.255,93; in caso di dismissione volontaria: euro 1.883,89;

3) Francone Giacomo, proprietario, (omissis), quota di possesso 11/12, indennità di espropriazione: euro 27.630,35; in caso di dismissione volontaria: euro 41.445,53;

4) Allasia Lorenzo, conduttore, (omissis), indennità a' sensi art. 42 DPR 327/2001 e s.m.i.: euro 30.142,20;

e così per complessivi Euro 60.284,41 (sessantamiladuecentoottantaquattro/41; per indennità di esproprio

prio, e di euro 75.355,51 (settantacinquemilatrecentocinquantacinque/51) in caso di cessione volontaria;

C.T. - Foglio 24, mappale 43:

Possetto Giuseppe, proprietario, imprenditore agricolo professionale, (omissis), quota di possesso 1/1, indennità di espropriazione: euro 12.797,40 (dodicimilasettecentonovantasette/40); in caso di dismissione volontaria: euro 19.196,10 (diciannovemilacentonovantasei/10);

C.T. - Foglio 24, mappale 44:

1) Audenino Mario, proprietario coltivatore diretto, (omissis), quota di possesso 3/8, indennità di espropriazione: euro 7.962,08; in caso di dismissione volontaria: euro 11.943,11;

2) Audenino Giuseppina, proprietario, (omissis), quota di possesso 3/8, indennità di espropriazione: euro 3.981,04; in caso di dismissione volontaria: euro 5.971,56;

3) Gili Caterina, usufruttuario, (omissis), quota di usufrutto 1/4, indennità di espropriazione: euro 2.654,03; in caso di dismissione volontaria: euro 3.981,04;

4) Audisio Giovanni, conduttore, (omissis), indennità a' sensi art. 42 DPR 327/2001 e s.m.i.: euro 10.616,10;

e così per complessivi Euro 25.213,25 (venticinquemiladuecentotredici/25) per indennità di espropriazione, e di euro 32.511,81 (trentaduemilacinquecentoundici/81) in caso di cessione volontaria;

C.T. - Foglio 24, mappale 792:

1) Gaude Franco, proprietario coltivatore diretto, (omissis), quota di possesso 1/2, indennità di espropriazione: euro 30.020,10; in caso di dismissione volontaria: euro 45.030,15;

2) Gaude Luciana Angela, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/2, indennità di espropriazione: euro 15.010,05; in caso di dismissione volontaria: euro 22.515,08;

3) Gaude Franco, conduttore dell'area relativa alla quota-parte di 1/2 di possesso della signora GAUDE Luciana Angela, (omissis), indennità a' sensi art. 42 DPR 327/2001 e s.m.i. euro 15.010,05;

e così per complessivi Euro 60.040,20 (sessantamilaquaranta/20) per indennità di esproprio, e di euro 82.555,28 (ottantaduemilacinquecentocinquantacinque/28) in caso di cessione volontaria;

C.T. - Foglio 24, mappale 46:

1) Camandona Letizia, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/1, indennità di espropriazione: euro 14.031,60; in caso di dismissione volontaria: euro 21.047,40;

2) Gaude Franco, conduttore, (omissis), indennità a' sensi art. 42 DPR 327/2001 e s.m.i.: euro 14.031,60;

e così per complessivi Euro 28.063,20 (ventottomilasessantatre/20) per indennità di esproprio, e di euro 35.079,00 (trentacinquemilasettantanove/00) in caso di cessione volontaria;

C.T. - Foglio 24, mappale 794:

1) Camandona Letizia, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/1, indennità di espropriazione: euro 4.940,10; in caso di dismissione volontaria: euro 7.410,15;

2) Gaude Franco, conduttore, (omissis), indennità a' sensi art. 42 DPR 327/2001 e s.m.i.: euro 4.940,10;

e così per complessivi Euro 9.880,20 (novemilaottocentoottanta/20) per indennità di esproprio, e di euro 12.350,25 (dodicimilatrecentocinquanta/25) in caso di cessione volontaria;

C.T. - Foglio 24, mappale 107:

1) Camandona Letizia, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/1, indennità di espropriazione: euro 6.609,90; in caso di dismissione volontaria: euro 9.914,85;

2) Gaude Franco, conduttore, (omissis), indennità a' sensi art. 42 DPR 327/2001 e s.m.i.: euro 6.609,90, e così per complessivi Euro 13.219,80 (tredicimiladuecentodiciannove/80) per indennità di esproprio, e di euro 16.524,75 in caso di cessione volontaria;

C.T. - Foglio 24, mappale 796:

1) Agu' Domenica, proprietario, (omissis), quota di possesso 1/2, indennità di espropriazione: euro 10.352,10; in caso di dismissione volontaria: euro 15.528,15;

2) Giacomelli Luciano, proprietario coltivatore diretto, (omissis), quota di possesso 1/2, indennità di espropriazione: euro 20.704,20; in caso di dismissione volontaria: euro 31.056,30;

3) Mola Giuseppe, conduttore, (omissis), indennità a' sensi art. 42 DPR 327/2001 e s.m.i.: euro 10.352,10;

4) Giacomelli Liliana Antonietta, conduttore, (omissis), indennità a' sensi art. 42 DPR 327/2001 e s.m.i.: euro 10.352,10;

e così per complessivi Euro 51.760,50 (cinquantunmilasettecentosessanta/50) per indennità di esproprio, e di euro 67.288,65 (sessantasettemiladuecentottantotto/65) in caso di cessione volontaria;

e così per l'importo complessivo di euro 290.421,05 (duecentonovantamila quattrocentoventuno/05) per indennità provvisorie di espropriazione, e di euro 382.032,16 (trecentoottantaduemilatrentadue/16) quale corrispettivo nei casi di cessione volontaria;

Art. 3

Si dà atto che, alla data del presente decreto, le aree espropriande sono prive di capacità edificatoria, e pertanto non sono assoggettabili all'art. 35, comma 1, del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i. e all'art. 16 della legge n. 504/1992 inerente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) oggetto di esproprio.

Le aree medesime sono appartenenti alla zona omogenea F del decreto interministeriale 2/4/68 n. 1444 e pertanto le indennità di espropriazione non sono assoggettabili alla ritenuta d'imposta del 20% ai sensi dell'art. 11, commi 5-6-7, della L. 413/91.

Art. 4

Le Ditte espropriande sono invitate a comunicare per iscritto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di avvenuta immissione in possesso di cui ai successivi articoli, al Comune di Orbassano, se condividono o meno l'indennità provvisoria, e la propria volontà di dismettere a favore del Comune di Orbassano l'area oggetto di espropriazione.

A favore della ditta che avrà dichiarato di accettare la determinazione dell'indennità d'esproprio e di voler dismettere volontariamente a favore del Comune di Orbassano l'area oggetto di esproprio, e che avrà depositato la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, il Comune di

Orbassano disporrà il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di 60 (sessanta) giorni.

Art. 5

Nel caso in cui i proprietari condividano l'indennità, nel termine e con la modalità stabilite al precedente Art. 4, e convengano col Comune la cessione volontaria delle aree, l'indennità medesima sarà maggiorata del 50% rispetto all'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c), del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i..

Nell'ipotesi di cessione volontaria, qualora il proprietario dell'area sia anche coltivatore diretto, l'indennità sarà triplicata (esclusa la maggiorazione di cui sopra), ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i..

Art. 6

Nel caso in cui il terreno sia coltivato da mezzadro, fittavolo, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso per effetto del procedimento espropriativo, l'indennità verrà corrisposta anche a questo soggetto, purché dimostri di coltivare direttamente l'area esproprianda da almeno un anno prima dell'8 marzo 2006, data di dichiarazione della pubblica utilità, come stabilito dall'art. 42 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i..

Qualora gli interessati vogliano far valere la loro qualità di diretto coltivatore, come descritto al precedente Art. 5, o di mezzadro, fittavolo, colono o compartecipante, come sopraindicato, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, da cui risulti il loro status.

Art. 7

La ditta che non condividerà la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, potrà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso, chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, e s.m.i., e, se non condividerà la relazione finale, proporre l'opposizione alla stima.

In assenza di comunicazioni da parte dell'espropriato, il Comune chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione Espropri per la Provincia di Torino, che provvederà entro il termine di 30 (trenta) giorni, e darà comunicazione della medesima determinazione all'espropriato medesimo, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.

Art. 8

Il presente decreto, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, verrà notificato, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, alle ditte espropriande e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriandi.

Art. 9

L'opposizione di terzi avverso il presente decreto è proponibile entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10

All'atto dell'esecuzione del presente decreto, che avverrà mediante immissione nel possesso degli immobili di cui trattasi da parte del Comune di Orbassano, si provvederà, a cura di personale incaricato dal Comune medesimo, a redigere il relativo verbale, come previsto dall'art. 24 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i., contestualmente allo stato di consistenza degli immobili. Detto verbale verrà redatto in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di questa Amministrazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene, quali l'usufruttuario, il fittavolo, il mezzadro, il colono e il compartecipante.

Art. 11

Con il presente decreto è disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui all'art. 1, sotto la condizione sospensiva che il decreto medesimo sia successivamente notificato alle ditte espropriande nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l'immissione in possesso da parte del Comune di Orbassano.

Art. 12

Il presente decreto:

a) va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari;

b) oltre che l'estinzione del diritto di proprietà, comporta anche l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;

c) dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

ordina

al Responsabile Unità Organizzativa Servizi Urbanistici, Geom. Domenico Raso, e all'Istruttore direttivo amministrativo Francesco Spanu, quali dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale, di procedere, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del presente decreto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 del DPR 327/2001, e s.m.i., alla compilazione rispettivamente dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso degli immobili, autorizzando a tale scopo i Dipendenti suddetti ad introdursi nelle proprietà private sopraindicate.

comunica

che, ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell'Istruttore direttivo Francesco Spanu.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Il Dirigente

IV Settore Urbanistica
e Sviluppo economico
Roberto Modugno

Comune di Orio Canavese (Torino)

Regolamento Edilizio Comunale: Approvazione integrazione con Piano del colore per il centro storico. Estratto D.C.C. n. 23 del 29-09-2006

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare il Piano del colore del centro storico del Comune di Orio Canavese composto dai seguenti elaborati, formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Relazione Tecnica del Progetto del colore
- Norme di trasformazione delle facciate - Progetto del colore

2. di integrare il Regolamento edilizio comunale, come approvato con CC n. 17/2003 e successivamente modificato con CC n. 33/2005, con l'inserimento del "Piano del colore del centro storico" di cui al punto precedente, quale allegato facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di dare atto che con la modifica approvata con la presente deliberazione, il Regolamento Edilizio Comunale è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione;

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Blanchietti

Comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo)

Declassamento strada comunale "del Zotto". Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.09.2006

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1) Di disporre la declassificazione, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e per i motivi meglio specificati in narrativa, della strada comunale "del Zotto", come da planimetria allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

(omissis)

Pezzolo Valle Uzzone, 9 dicembre 2006.

Il Responsabile del Servizio
Vanda Vinotto

Comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo)

Sdemanializzazione reliquato stradale. Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.09.2006

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1) Di procedere alla sdemanializzazione del sottolencato tratto di sedime stradale ormai da parecchio tempo non accessibile e quindi privo di interesse per il Comune e per la collettività e precisamente:

a) Tratto di sedime stradale ubicato in Via IV Novembre, tratto di strada catastalmente facente

parte della strada comunale, ma non accessibile e quindi in disuso da tempo, della superficie totale di circa mq 25 come evidenziato dall'estratto di mappa allegato A).

(omissis)

Pezzolo Valle Uzzone, 9 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio
Vanda Vinotto

Comune di Pray (Biella)

Approvazione classificazione acustica del territorio comunale. Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio

- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/9/2005 avente per oggetto: Legge regionale n. 52/2000 - Approvazione definitiva piano classificazione acustica;

- vista la legge regionale n. 52/2000;

rende noto

che è stato approvato definitivamente il piano per la classificazione acustica del territorio comunale di Pray.

Pray, 12 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio
Roberto Conti

Comune di Premia (Verbano Cusio Ossola)

Sdemanializzazione tratto strada comunale Via per Alboggio

Il Sindaco

Ai sensi dell'art. 3, comma 30 della Legge 21/11/1996, n. 86 rende noto che si è proceduto alla sdemanializzazione definitiva del tratto di strada comunale di cui all'oggetto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 23/11/2006 che si pubblica per estratto:

(omissis)

Con n. 11 favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario né astenuto su n. 11 presenti o votanti.

delibera

1) Di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni all'avviso relativo alla proposta di sdemanializzazione del tratto di strada comunale, per una superficie di mq.63, di cui alla deliberazione consiliare n. 29 del 19/7/2006.

2) Di dare atto che è definitivamente sdemanializzato ed acquisito al patrimonio disponibile comunale il tratto di strada, per una superficie complessiva di mq 63 della Via per Alboggio;

3) Di procedere ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della L.R. 21/11/96, n. 86 alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dando atto che lo stesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

Premia, 23 novembre 2006

Il Sindaco
Elio Martinetti

Comune di Romano Canavese (Torino)

Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.11.2006 avente oggetto: "Approvazione Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. 19/99, il "Regolamento Edilizio Comunale" composto da n. 74 articoli e n. 9 modelli allegati;

- di dichiarare che il presente Regolamento è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691;

- di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dell'art 3 comma 3 della L.R. 19/99;

- di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della medesima legge, alla Giunta Regionale - Assessorato Urbanistica -

Il Sindaco

Comune di Rondissone (Torino)

Piano di classificazione acustica del territorio comunale - Approvazione definitiva

Il Responsabile del Servizio Tecnico rende noto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 37 del 27/11/2006, ha definitivamente approvato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
Pierpaolo Crosa

Comune di San Francesco al Campo (Torino)

Estratto determina pagamento indennità di esproprio per i lavori di sistemazione di Via Militare con creazione di pista ciclabile

Il Responsabile Ufficio Espropri

(omissis)

determina

di autorizzare il pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità accettata dai proprietari;

di pubblicare un estratto della presente determinazione

di dare atto che il pagamento sarà effettuato ai sensi art. 26 co. 8 e seguenti.

San Francesco al Campo, 14 dicembre 2006

Il Responsabile Ufficio Espropri
Italia Sorvillo

Il testo integrale compresi gli allegati è consultabile presso il Comune di San Francesco al Campo.

Comune di San Raffaele Cimena (Torino)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29/06/2006 di approvazione Piano del Colore - art. 10 L.R. 08 luglio 1999 n. 19

Il Consiglio Comunale

delibera

Di approvare, attese le premesse il piano del colore redatto dall'Architetto Giacomelli Patrizia della s.r.l. Steget di Torino, che consta dei seguenti atti:

- 1 - Tav. 1 - relazione generale
- 2 - Tav. 2 - tavolozza dei colori
- 3 - Tav. 3 - accostamenti cromatici
- 4 - Tav. 4 - modelli tipologici generali
- 5 - Tav. 5 - norme di attuazione
- 6 - Tav. 6 - allegato n. 1 Proposte progettuali

(omissis)

Di integrare ai sensi dell'art. 10 della L.R. 8/7/1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 4 in data 25/02/2002 e successive modifiche

Comune di San Secondo di Pinerolo (Torino)

Adozione della variante parziale n. 4 al PRGC vigente

Con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/11/2006, è stata adottata la variante parziale n. 4 al PRGC vigente.

Ai sensi dell'art. 17, c. 7, della l.r. 56/77 e s.m.i., la delibera di adozione è depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune dal 28/12/2006 al 27/01/2007.

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni dal 12/01/2007 al 27/01/2007.

San Secondo di Pinerolo, 28 dicembre 2006.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marina Bordese

Comune di Trivero (Biella)

Approvazione definitiva classificazione acustica del territorio comunale

Ai sensi del 5° comma art. 7 L.R. 52/200, si rende noto che in data 28/11/2006, con Delibera del Consiglio Comunale n. 59, è stata approvata definitivamente la Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Responsabile del Servizio Tecnico
Corrado Sola

Comune di Valperga (Torino)

Adozione della 3° Variante parziale del Piano Regolatore Generale Comunale

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 30.11.2006;

Visto l'art. 17 - comma 7 - della L.R. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.;

rende noto

che presso la Segreteria comunale sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi e cioè dal 02.01.2007 al 31.01.2007 compreso, gli elaborati costituenti la 3^a Variante parziale del Piano Regolatore Generale Comunale.

Durante il periodo di deposito chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti nei seguenti orari: giorni feriali e festivi dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e cioè dal 16.01.2007 alle ore 12,00 del 31.01.2007 chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte munite anche di supporti esplicativi.

Le osservazioni dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Valperga, che ne rilascerà ricevuta, in n. 4 copie di cui una in carta legale.

Valperga, 28 dicembre 2006

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto

Comune di Vercelli

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 in data 20 novembre 2006 esecutiva dall' 5 dicembre 2006 - Piano particolareggiato per insediamenti produttivi strada statale per Pontestura, ai sensi degli artt. 38 - 39 - 40 l.r. 56/77 e smi, con contestuale variante non strutturale al p.r.g. vigente ex art. 17, comma 7, l.r. 56/77 e smi. - Controdeduzioni e approvazione definitiva

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di approvare il progetto definitivo Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi Strada Statale per Pontestura, ai sensi degli artt. 38 - 39 - 40 L.R. 56/77 e smi, con contestuale variante non strutturale al P.R.G. vigente ex art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e smi., costituito dai seguenti elaborati:

Norme tecniche d'Attuazione:

- Tav 1) Progetto uso del suolo, scala 1:2000,
- Tav 2) Individuazione aree a standard e relativi calcoli, scala 1:2000,
- Tav 3) Stralcio planimetria catastale,
- Tav 4) Rete fognaria acque bianche, scala 1:2000,
- Tav 5) Rete fognaria acque nere, scala 1:2000,
- Tav 6) Rete acquedotto, scala 1:2000,
- Tav 7) Rete gas,
- Tav 8) Rete elettrica, scala 1:2000
- Tav 9) Profili longitudinali e sezione tipo strada,
- Tav 10) Tavola dimostrativa del P.P. approvato in data 13.9.83 e del P.R.G.C. approvato in data 23.5.93

B) Allegati tecnici:

- a) Relazione tecnica illustrativa,
- b) Stima di massima dei costi delle opere pubbliche o di interesse pubblico,
- c) Perizia geologica - estratto da P.R.G.C.,

- di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore Settore Sviluppo Urbano ed Economico, Arch. Liliana Patriarca;

Comune di Vesime (Asti)

Bando per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. per fare fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine o ad altre gravi particolari esigenze individuate dal Comune

Ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale n. 46 del 28 marzo 1995 e s. m. e i. per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. per fare fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine o ad altre gravi particolari esigenze individuate dal Comune.

Requisiti per l'ammissione al concorso

A norma dell'art. 2 della L. R. 28 marzo 1995, n. 46 e s. m. e i. - i requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

a) - chi abbia la cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; E' ammesso altresì al concorso il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente nel Comune di Vesime da almeno un anno;

b) - chi abbia la residenza anagrafica o presti attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Vesime;

c) - chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della Categoria A/2 Classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

d) - chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver comportato il risarcimento del danno;

e) - chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata attualmente vigente e riportato, in rapporto al numero di componenti il nucleo familiare, in calce al presente bando. Per le famiglie di nuova formazione, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

f) - chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) - chi non sia titolare, nè lo sia alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione, sul territorio

nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;

h) - chi non sia occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

i) - chi non sia stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.-

1) - I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), ed f) da parte degli altri componenti il nucleo familiare.-

2) - I requisiti di cui sopra devono permanere al momento dell'assegnazione nonché, successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due.-

3) - L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.-

Norme per la determinazione del canone di locazione

1) - Il canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 è determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della Legge 392/1978, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.-

2) - Alle autorimesse singole ed ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato con contratto separato rispetto a quello dell'alloggio, un canone determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore.-

3) - Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 si applica anche nei Comuni di cui all'articolo 26, secondo comma, della Legge 392/1978. Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficiente di ubicazione di cui all'articolo 18 primo comma, lettera b), della Legge 392/1978.-

Modalità e scadenza dei termini di presentazione delle domande

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti ed in distribuzione gratuita presso gli uffici del Comune di Vesime e dovranno essere presentate personalmente dall'interessato presso gli uffici del Comune di Vesime entro il termine tassativo ed improrogabile delle ore 12.00 del 10.02.2007

La documentazione da allegare alla domanda ai sensi delle L.R. n. 46/95 e s. m. e i. è sostituita da autocertificazione. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal Bando.

Il Responsabile Unico del Servizio
Giuseppe Rabellino

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Comune di Locana - Alluvione autunno 2000 - Realizzazione opere di ripristino a scomputo oneri di cessione materiale proveniente da operazioni di disalveo Torrente Orco, tratta Gurgo-Concentrico, 1^a fase progetto collaterale - cessione materiali

Il Sindaco,

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554,

invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Mattioda Pierino & Figli S.p.a., con sede in Cuornè, via Torino, 34, esecutrice dei lavori di: "Alluvione autunno 2000 - Realizzazione opere di ripristino a scomputo oneri di cessione materiale proveniente da operazioni di disalveo e ricalibratura T. Orco - tratta Gurgo-Concentrico in Comune di Locana - 1^a fase progetto collaterale - cessione materiali", assunti con contratto in data 08/03/2005, Rep. n. 191, registrato all'Ufficio delle Entrate di Cuornè in data 08.03.2005 al n. 246, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco
Giovanni Bruno Mattiet

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Comune di Locana - Alluvione autunno 2000 - Realizzazione opere di ripristino a scomputo oneri di cessione materiale proveniente da operazioni di disalveo Torrente Orco, tratta Gurgo-Concentrico - 2^a fase progetto collaterale - 2° stralcio

Il Sindaco,

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554,

invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Mattioda Pierino & Figli S.p.a., con sede in Cuornè, via Torino, 34, esecutrice dei lavori di: "Alluvione autunno 2000 - Realizzazione opere di ripristino a scomputo oneri di cessione materiale proveniente da operazioni di disalveo e ricalibratura T. Orco - tratta Gurgo-Concentrico in Comune di Locana - 2^a fase progetto collaterale - 2° stralcio", assunti con contratto in data 07/07/2006, Rep. n. 204, registrato all'Ufficio delle Entrate di Cuornè in data 11.07.2006 al n. 589, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco
Giovanni Bruno Mattiet

Provincia di Alessandria

Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Molino dei Torti per la produzione di beni e servizi (produzione di laterizi) a favore della Ditta Ilvo S.r.l. Industria Laterizi - Determinazione dirigenziale n. 673 - 151778 del 15/11/2006

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Molino dei Torti per la produzione di beni e servizi (produzione di laterizi) a favore della Ditta Ilvo S.r.l. Industria Laterizi - (omissis).

La concessione è accordata per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di l/s 1,6, media di l/s 0,033 ed un volume di 1.050 mc. medi annui.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 07/11/2006, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00338) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Asti

**Determinazione dirigenziale n. 8830 del 1/12/2006.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato Sezione Provinciale di Asti - Sezione Socio-Assistenziale**

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Asti - Sezione Socio-Assistenziale l'Organizzazione

di Volontariato "S.E.A. delle Colline Alfieri" con sede a San Damiano in P.zza Libertà, 1 (omissis);

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte e all'Organizzazione di Volontariato sopra indicata.

Il Dirigente del Servizio
Promozione Socio-Culturale
Angelo Borgogno

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,162 d'acqua da falda freatica e da falda profonda, mediante n. 2 pozzi in Comune di Cavaglia', per scopi Agricoli, assentita al Sig. Burzio Massimo con D.D. n. 5.622 del 27 dicembre 2004. Pratica n. 245BI - Determinazione dirigenziale n. 5622 in data 27 dicembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1° settembre 2004 dal Sig. Massimo Burzio, in qualità di concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Respinta ogni opposizione pervenuta in sede d'istruttoria, affinché non sia tenuta in considerazione nel presente provvedimento, di assentire, in parte ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii. ed in parte ai sensi degli articoli 2 - comma 1 e 22 - del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Massimo Burzio (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivare litri al secondo massimi 2,032 e medi 0,162 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo di 5.109 metri cubi, in parte dalla falda freatica sotterranea ed in parte da falde sotterranee profonde, mediante 2 pozzi ubicati in Comune di Cavaglia' (foglio n. 11 - mappale n. 3), da utilizzare per scopi agricoli (irrigazione di ha 00.60.00 di terreni soggetti a coltivazione in serra di orto frutta), senza obbligo di restituzione delle colature. (Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto dalla medesima data, in ragione del minimo ammesso previsto per l'uso agricolo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Re-

gione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1379 di Rep. in data 1° settembre 2004

Art. - 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 4 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione di litri/sec. 8,17 d'acqua, in parte dal torrente Janca e in parte da sorgenti ubicate in Comune di Graglia, assentita per uso potabile, in solido ai Comuni di Graglia e Muzzano, con D.D. n. 4.704 del 12 dicembre 2005. Pratica n. 26BI

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 5 aprile 2005 dai Signori Marco Astrua e Franco Delzoppo, in qualità di Sindaci pro tempore rispettivamente del Comune di Graglia e del Comune di Muzzano, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 - comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, in solido ed in via di sanatoria al Comune di Graglia (omissis) ed al Comune di Muzzano (omissis), la concessione per poter continuare a derivare una quantità d'acqua stabilita in misura eguale e non superiore a 8,17 litri al secondo, cui corrisponde un volume massimo annuo di 257.649 metri cubi, in parte dal torrente Janca ed in parte da due sorgenti tributarie del medesimo denominate "Pianetti 1" e Pianetti 2", captazioni tutte ubicate in località Alpe Pianetti del Comune di Graglia, da utilizzare per scopi potabili (erogazione di acqua per consumo umano tramite rete di acquedotto) dei rispettivi Comuni, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino del torrente Elvo a mezzo di collettori fognari sia pubblici che privati; Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e fatto salvo il periodo in sanatoria antecedente alla data del presente provvedimento, a decorrere dal 1 gennaio 1940, data di inizio del prelievo e conseguente utiliz-

zo dell'acqua e per ulteriori anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 2000, giorno successivo a quello di scadenza del secondo trentennio precedente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l'uso potabile e per portate medie annue superiori a 0,1 litri al secondo, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1581 di Rep. in data 5 aprile 2005

Art. - 17 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 4 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo Concessione di derivazione di complessivi litri/sec. 10 d'acqua dai Rii Fango e Bastia, in Comune di Trivero, ad uso Produzione di Beni e Servizi, assentita alla ditta "Lanificio Egidio Ferla S.p.A." con D.D. n. 2.954 del 7 agosto 2006. Pratiche n. 106/260

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 31 maggio 2006 dalla Sig.a Simonetta Ferla, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Lanificio Egidio Ferla Spa", relativo alla derivazione d'acqua praticata dal rio Fango in Comune di Trivero, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Lanificio Egidio Ferla Spa" (omissis), il rinnovo della concessione oggetto del D.P.G.R. 23 aprile 1980 n. 2.894, per continuare a derivare dal rio Fango, in fraz. Polto del Comune di Trivero, litri/sec. massimi 5 e litri/sec. medi 5 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 150.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con attività di processo, umidificazione ambienti destinati ad attività di processo, alimentazione impianto di riscaldamento, ecc.) e, in misura non apprezzabile e co-

munque inferiore al 50 % dell'intera portata derivabile, civile (costituzione ed integrazione scorte impianto antincendio, alimentazione servizi igienico-sanitari utilizzati dal personale dipendente con esclusione dell'uso consumo umano garantito dal pubblico acquedotto di Trivero), con restituzione dei reflui di scarico sia nel torrente Ponzone, in Comune di Trivero, che nella condotta di proprietà del soggetto gestore del servizio di fognatura e depurazione (CO.R.D.A.R. Valsesia Spa).

Di accordare il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal rio Fango, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fino al 29 maggio 2015, data di scadenza di altra concessione di derivazione d'acqua accordata con D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone, il quale sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Per i motivi e le causali in premessa esposte, di uniformare le concessioni assentite con D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929 e con il presente provvedimento, mediante classificazione delle singole rispettive derivazioni d'acqua in unica utenza idrica, secondo i disposti dell'art. 7 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, a cui far conseguire, oltre che una medesima scadenza, il pagamento di un unico canone demaniale calcolato sulla scorta della sommatoria delle singole portate medie assentite in concessione, fatta salva ogni altra condizione, prescrizione, obbligo, ecc., discendenti dalle singole concessioni. Di stabilire la competenza complessiva dell'utenza idrica unica praticata dalla Ditta "Lanificio Egidio Ferla Spa", con sede in Trivero, fraz. Polto n. 13, costituita da due distinte derivazioni d'acqua, una praticata dal rio Fango ed una praticata dal rio Bastia, ubicate in Comune di Trivero, in una quantità d'acqua in misura eguale e non superiore a litri/sec. 10, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile pari a 300.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con attività di processo, umidificazione ambienti destinati ad attività di processo, alimentazione impianto di riscaldamento, ecc.) e, in misura non apprezzabile e comunque inferiore al 50 % dell'intera portata derivabile, civile (costituzione ed integrazione scorte impianto antincendio, alimentazione servizi igienico-sanitari utilizzati dal personale dipendente con esclusione dell'uso consumo umano garantito dal pubblico acquedotto di Trivero), con restituzione dei reflui di scarico sia nel torrente Ponzone, in Comune di Trivero, che nella condotta di proprietà del soggetto gestore del servizio di fognatura e depurazione (CO.R.D.A.R. Valsesia Spa). Di fissare, altresì, l'importo del canone demaniale annuo dovuto per effetto del D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929 e del presente provvedimento, nella misura complessiva ed unica di Euro 1.970, pari al minimo ammesso previsto per l'uso di produzione di beni e servizi con portate medie superiori ad 1 litro al secondo, ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 comma 1 lettera h) punto 4 e dall'art. 4 comma 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, il quale verrà

corrisposto con decorrenza, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento trattandosi di variazione in diminuzione. Di ritenere formalmente validi e completamente operanti il disciplinare sottoscritto in data 23 dicembre 1986 n. 9.863 di repertorio, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione oggetto del D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929 ed il disciplinare sottoscritto in data 31 maggio 2006, in corso di approvazione con il presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione oggetto del D.P.G.R. 23 aprile 1980 n. 2.894, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge, con l'avvertenza che qualora i vincoli, le condizioni e le prescrizioni contenute negli stessi siano in contrasto con il presente provvedimento debba ritenersi prevalente quest'ultimo. (omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.699 di Rep. in data 31 maggio 2006

Art. 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 5 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo Concessione di derivazione di litri/sec. medi 11 d'acqua, ad uso Potabile, da 24 sorgenti tributarie del Rio Tamarone, ubicate nei Comuni di Pettinengo - Selva Marcone e Callabiana, assentita al Comune di Valle Mosso con D.D. n. 1.619 del 26 aprile 2006. Pratica n. 6

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 16 febbraio 2006 dalla Sig.a Antonella Carrer, in qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio, Urbanistica ed Edilizia del Comune di Valle Mosso, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Valle Mosso il rinnovo della concessione di derivazione di litri/sec. massimi

15 e litri/sec. medi 11 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 346.896 metri cubi, da un gruppo di 24 sorgenti tributarie del bacino del rio Tamarone, ubicate in territorio dei Comuni di Pettinengo, Selve Marcone e Callabiana, ad uso potabile (erogazione a terzi di acqua per consumo umano mediante rete di acquedotto pubblico), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino tributario del torrente Strona, a mezzo della rete fognaria pubblica. (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni trenta (30) successivi e continui, decorrenti dal 12 settembre 2004, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione oggetto del D.P.G.R. n. 3.236/1974, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 330, pari al minimo ammesso per l'uso potabile e previsti per l'anno solare 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), punto 2), del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della L.R. n. 20/2002. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1659 di Rep. in data 16 febbraio 2006

Art. 14 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 5 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo con varianti sostanziali a concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,001 d'acqua, ad uso Agricolo (abbeveraggio bestiame), dal Rio Luchiana, in Comune di San Paolo Cervo, assentito al "Consorzio Riablit" con D.D. n. 1.073 del 21 marzo 2006. Pratica n. 265BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate e recepite, di ritenere decaduta a tutti gli effetti di legge, la concessione di derivazione d'acqua pubblica accordata con D.M. 30 aprile 1934 n. 2.820, con decorrenza dalla data del presente provvedimento di assenso al rinnovo della stessa con varianti sostanziali. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 8 febbraio 2006 dal Sig. Domenico Boggio Togni, in qualità di Presidente e legale rappresentante del "Consorzio Riablit", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della

presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi degli articoli 27 e 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Riablit" (omissis), il rinnovo con varianti sostanziali della concessione di derivazione di litri/sec massimi 2 e litri/sec medi 0,001 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di metri cubi 31.104, dal rio Luchiana, in Comune di San Paolo Cervo, ad uso agricolo (abbeveraggio bestiame con volume inferiore a 1.000 metri cubi annui ed irrigazione pascoli), con obbligo di restituzione delle colture nel bacino tributario del torrente Cervo in Comune di San Paolo Cervo. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quaranta (40) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 8 febbraio 2006 ed approvato al precedente punto 2 del presente dispositivo. Di esonerare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.P.G.R. il "Consorzio Riablit", con sede in San Paolo Cervo, dal versamento del canone demaniale annuo previsto dall'articolo 4 del medesimo regolamento regionale, in quanto l'utenza d'acqua oggetto della presente concessione viene praticata ad esclusivo servizio di alpeggio. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1633 di Rep. in data 8 febbraio 2006

Art. - 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Luchiana, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 1 d'acqua, ad uso Civile (alimentazione impianti per azionamento antico mulino a scopo didattico), dal torrente Ostola, in Comune di Soprana, assentita allo stesso Comune di Soprana con D.D. n. 412 del 7 febbraio 2006. Pratica n. 260BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 9 novembre 2005 dal Sig. Broglia Pilun Massimiliano in qualità di Assessore e Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Soprana, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Soprana (omissis) la concessione di derivazione litri al secondo massimi 20 e litri al secondo medi 1 d'acqua, a cui corrisponde un volume massimo annuo di metri cubi 31.536, dal torrente Ostola, in Comune di Soprana, ad uso civile (alimentazione impianti per azionamento antico mulino a scopo didattico), con restituzione integrale dell'acqua nello stesso torrente Ostola in località immediatamente a valle del mulino. (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni trenta (30), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e, qualora il rilascio del presente provvedimento avvenga in data anteriore al 1 gennaio 2006, previo eventuale pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale dovuto per il periodo intercorrente tra la data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno in ragione del minimo ammesso previsto per l'uso civile ed ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Di esonerare il Comune di Soprana, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dal pagamento del canone demaniale annuo ordinariamente dovuto per effetto della concessione, secondo i disposti dell'art. 5 comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, in quanto l'acqua derivata è utilizzata per scopi esclusivamente didattici (azionamento idraulico di mulino secondo modi e forme di antica usanza); (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1601 di Rep. in data 9 novembre 2005

Art. - 11 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Ostola, in dipendenza della concessa derivazione,

tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. 5 d'acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi e Civile, dalla falda freatica sotterranea, mediante un pozzo ubicato in Comune di Occhieppo Superiore, assentita alla ditta "Finelvo S.r.l." con D.D. n. 1.617 del 26 aprile 2006. Pratica n. 172BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1 marzo 2006 dal Sig. Giovanni Rossetti, in qualità di Amministratore Unico della Ditta "Finelvo Srl", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Finelvo Srl" (omissis), la concessione di derivazione di una quantità d'acqua stabilita in misura eguale e non superiore a 5 litri/secondo, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 150.000 metri cubi, dalla falda freatica sotterranea mediante un pozzo ubicato in Comune di Occhieppo Superiore (foglio n. 8 - particella n. 521), ad uso produzione di beni e servizi (attività connesse direttamente con il processo produttivo, attività di raffreddamento, attività di condizionamento locali) e civile (integrazione scorte di alimentazione impianto antincendio), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Elvo in località immediatamente a valle dello dell'unità aziendale ubicata in Comune di Occhieppo Superiore, od, in caso di temporanea inattività del depuratore privato, nel collettore di proprietà del soggetto gestore del servizio di depurazione e fognatura "CO.R.D.A.R. Biella Servizi Spa". Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici (15), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di

anno intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.970, pari al minimo ammesso previsto per l'uso di produzione di beni e servizi per portate medie derivabili superiori a 1 litro/ secondo e rapportati all'anno solare 2006, ai sensi del combinato disposto dall'art. 3, comma 1, lettera h), punto 4 e dall'articolo 4 - comma 3 - del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1657 di Rep. in data 1° marzo 2006

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione di litri/sec. medi 0,1533 d'acqua, ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, da falda freatica, mediante un pozzo esistente, ubicato in Comune di Gaglianico, assentita alla ditta Filatura di Trivero S.p.A. con D.D. n. 878 del 7 marzo 2006. Pratica n. 270BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 12 gennaio 2006 dal Sig. Federico Hary, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Ditta "Filatura di Trivero Spa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Filatura di Trivero Spa" (omissis), la concessione, parzialmente in sanatoria, di derivare litri/sec. massimi 1,66 e litri/sec. medi 0,1533, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 4.600 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi connessi direttamente con le attività di processo (umidificazione ambienti di lavoro adibiti ad attività di filatura) e civile (integrazione scorte impianto antincendio), senza obbligo di restituzione di reflui di scarico dato il tipo di utilizzo.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a)

del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dal 25 novembre 2004, giorno successivo a quello di scadenza della licenza di attingimento accordata con D.D. della Provincia di Biella 25 novembre 2003 n. 4.993, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l'uso produzione di beni e servizi connessi con il processo produttivo con portate medie tra 0,08 e 1 litri/sec, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), punto 3), del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1624 di Rep. in data 12 gennaio 2006

Art. - 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorita' concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 12 del presente disciplinare.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo con varianti in sanatoria di concessione di derivazione di litri/sec. medi 150 d'acqua, dal torrente Oropa, in Comune di Pralungo, ad uso Energetico (Produzione di KW. 74,87 di Energia elettrica), assentita alla ditta Format Immobiliare Srl con D.D. n. 2.202 del 13 giugno 2006. Pratica n. 189

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19 maggio 2006 dal Sig. Michele Busa, in forza di delega avuta dal Sig. Giorgio Bernardi quale Amministratore Unico della Ditta "Format Immobiliare Srl", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Format Immobiliare Srl" (omissis) il rinnovo con varianti in sanatoria della concessione già oggetto del D.M. 10 ottobre 1928 n. 7.575, per poter continuare a derivare litri/sec. massimi 208 e litri/sec. medi 150 d'acqua direttamente dallo scarico ubicato in località Valle del Comune di Pralungo, della superiore derivazione d'acqua praticata dal torrente Oropa ed af-

fluenti in territorio dei Comuni di Biella e Pralungo, accordata con D.P.G.R. 10 marzo 1982 n. 1.699 ed attualmente riconosciuta in capo alla stessa Ditta concessionaria, per produrre con la portata media di litri/sec. 150 sul primo salto utile di metri 36,63 la potenza nominale media di 53,86 Kw. e con la residua portata media di litri/sec. medi 80, sul secondo salto utile di metri 26,80, la potenza nominale media di 21,01 Kw. e complessivamente la potenza nominale media di 74,87 Kw. da trasformarsi in energia elettrica (uso energetico), con restituzione nello stesso torrente Oropa, in Comune di Pralungo, a valle di ciascuna utenza idrica. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera C) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 2 marzo 2005, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.M. 10 ottobre 1928 n. 7.575, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto pari ad Euro 1.280,53, in ragione di Euro 13,70 per 93,47 Kw. di potenza nominale media prodotta, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. A decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento di assenso al rinnovo della concessione, il canone dovuto verrà stabilito in base alla potenza nominale media di Kw. 74,87. (omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.671 di Rep. in data 19 maggio 2006

Art. 15 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,20 d'acqua, da falda freatica, ad uso Produzione di Beni e Servizi (alimentazione impianto di autolavaggio), mediante un pozzo realizzato in Comune di Vigliano Biellese, assentita alla ditta ENI S.p.A. con D.D. n. 1950 del 25 maggio 2006. Pratica n. 255BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 9 marzo 2006 dal Sig. Almerigo Pedrotti, Procuratore della Ditta "Eni Spa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "E.N.I. Spa" (omissis), la concessione di estrazione di litri/sec. massimi 0,50 e litri/sec. medi 0,20 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo estraibile di 6.000 metri cubi, dalla falda freatica sotterranea a mezzo di un pozzo realizzato in località "Strada della Tollegna" del Comune di Vigliano Biellese (foglio n. 17, particella n. 224), ad uso produzione di beni e servizi connessi direttamente con la prestazione del servizio (alimentazione impianto di auto lavaggio gestito presso distributore di carburanti per auto trazione), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico direttamente nella fognatura pubblica previa opportuna depurazione. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quindici successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000, pari al minimo ammesso previsto per l'uso produzione di beni e servizi connessi direttamente con la prestazione del servizio con portate medie tra 0,08 litri/secondo ed 1 litro/secondo e previsti per l'anno solare 2006, ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera h) punto 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1665 di Rep. in data 9 marzo 2006

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'art. 12.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,95 d'acqua, ad uso Agricolo, da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo ubicato in Comune di Salussola, assentita al Sig. Costamagna Stefano, con D.D. n. 1.074 del 21 marzo 2006. Pratica n. 253BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 gennaio 2006 dal Sig. Stefano Costamagna, in qualità di concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Stefano Costamagna (omissis), la concessione per poter estrarre, mediante bocca tassata, litri al secondo massimi 5,50 e litri al secondo medi 0,95 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo estraibile di metri cubi 30.000 (trentamila), da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo realizzato in Comune di Salussola (foglio n. 1, mappale n. 1), ad uso agricolo (irrigazione di ha complessivi 35.89.60 di terreni ubicati in territorio dei Comuni di Salussola e Cerrione) con obbligo di restituzione delle colature in parte nella falda freatica sotterranea mediante percolazione naturale ed in parte nel bacino tributario del torrente Elvo. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quaranta (40), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente tra la data del presente provvedimento di assenso alla concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 20 - pari al minimo ammesso previsto per l'uso agricolo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1634 di Rep. in data 26 gennaio 2006

Art. - 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'art.12.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo con varianti a concessione di derivazione di litri/sec. 30 d'acqua, dal torrente Janca, in Comune di Muzzano, ad uso Potabile (alimentazione rete di acque-

dotto pubblico), assentita in solido ai Comuni di Biella, Occhieppo Inferiore e Camburzano con D.D. n. 1.620 del 26 aprile 2006. Pratica n. 5

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1° dicembre 2005 dal Dr. Gabriele Raccagni, in qualità di delegato dal Dirigente della Divisione Tecnica del Comune di Biella; dal Geom. Piergiorgio Pozzato, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Occhieppo Inferiore; dal Dr. Francesco Ferraris, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Camburzano, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendo integralmente richiamate e recepite, respinta ogni opposizione di sorta affinché non ne sia tenuta conto nel presente provvedimento; di assentire ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'art. 22 e dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, in solido al Comune di Biella (omissis) ed al Comune di Occhieppo Inferiore (omissis), il rinnovo con varianti in sanatoria della concessione già oggetto del D.P. 31 maggio 1971 n. 89.709, per poter continuare a derivare dal torrente Janca (o Vanca), in Comune di Muzzano, una quantità d'acqua fissata in misura eguale e non superiore a 30 litri al secondo, cui corrisponde un volume massimo annuo di 946.080 metri cubi, ad uso potabile (erogazione di acqua per consumo umano tramite rete di acquedotto avente carattere di servizio pubblico), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel collettore di proprietà del rispettivo soggetto gestore del servizio idrico integrato ed, ove assente, nei bacini tributari dei torrenti Cervo ed Elvo in territorio dei Comuni di Biella, Occhieppo Inferiore e Camburzano.

Di accordare il rinnovo con varianti in sanatoria della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 30 dicembre 2000, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P. 31 maggio 1971 n. 89.709, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione dell'importo base previsto per l'uso potabile rapportato a 30 litri al secondo medi d'acqua. Relativamente all'anno solare 2006 detto canone è pari ad Euro 588, in ragione di Euro 19,60 x litri al secondo 30, ai sensi dell'articolo 2, del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis)

Di riconoscere il Comune di Camburzano (omissis) contitolare in solido ai Comuni di Biella ed Occhieppo Inferiore, della concessione di derivazione d'acqua oggetto del presente provvedimento e con decorrenza dalla data di quest'ultimo, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 1 dicembre 2005. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1660 di Rep. in data 1° dicembre 2005

Art. 18 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,10 d'acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi, da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo ubicato in Comune di Valdengo, assentita alla ditta Luigi Botto S.p.A. con D.D. n. 1.631 del 27 aprile 2006. Pratica n. 248BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 16 marzo 2006 dal Sig. Pier Paolo Leone, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Luigi Botto Spa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 - comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Luigi Botto Spa" (omissis), la concessione in deroga ai disposti in materia di utilizzo di acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 16 - commi 1 e 2 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, per derivare litri/sec. massimi 0,25 e litri/sec. medi 0,10 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 3.000 metri cubi, da falde sotterranee profonde, a mezzo di un pozzo recentemente terebrato in Comune di Valdengo (foglio n. 1 - particella n. 70), ad uso produzione di beni e servizi connessi direttamente con le attività di processo a carattere tessile e civile, con restituzione dei reflui di scarico in fognatura pubblica.

(Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1

lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000, pari al minimo ammesso previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portata media tra 0,08 e 1 litro al secondo, ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 comma 1 lettera h) punto 3) e dall'articolo 4, comma 3, del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1661 di Rep. in data 16 marzo 2006

Art. 14 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione di litri/sec. 0,36 d'acqua, per uso Potabile, da n. 2 sorgenti tributarie del bacino del Rio Viasca, ubicate in Comune di Trivero, assentita al "Consorzio Acqua Potabile Frazione Vico di Trivero" con D.D. n. 1.632 del 27 aprile 2006. Pratica n. 171BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20 febbraio 2006 dal Sig. Aldo Bellotti, in qualità di Presidente pro tempore del "Consorzio Acqua Potabile Frazione Vico di Trivero", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acqua Potabile Frazione Vico di Trivero" (omissis), la concessione in sanatoria per poter continuare a derivare una quantità d'acqua stabilita in misura eguale e non superiore a 0,36 litri al secondo, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 11.353 metri cubi, da due sorgenti tributarie del bacino del rio Viasca, ubicate in Comune di Trivero

(foglio n. 18, particella n. 324), ad uso potabile (fornitura di acqua a terzi per consumo umano mediante rete di pubblico acquedotto), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico a mezzo di condotti fognari sia pubblici che privati. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 330, pari al minimo ammesso previsto per l'uso potabile con portate medie superiori a 0,1 litri al secondo e previsti per l'anno solare 2006, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) punto 2 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1662 di Rep. in data 20 febbraio 2006

Art. 22 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione di litri/sec. 10 d'acqua, per uso Produzione di Beni e Servizi, dal torrente Oropa, in Comune di Biella, assentita alla ditta "I.T.T. - Industria Tessile Tintoria S.p.A", con D.D. n. 1.093 del 21 marzo 2006. Pratica n. 207BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14 novembre 2005 dal Sig. Paolo Angelico, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "I.T.T. - Industria Tessile Tintoria SpA", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. (omissis). Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "I.T.T. - Industria Tessile Tintoria Spa" (omissis), la concessione in via di sanatoria per poter continuare a derivare dal tor-

rente Oropa in Comune di Biella, a mezzo delle opere di presa dell'acqua della superiore "Grande Derivazione" denominata "Roggia del Terzo Principe", a sua volta praticata dall'ulteriore superiore derivazione denominata "Roggia del Piano", una quantità d'acqua fissata in misura eguale e non superiore a litri/sec 10, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile di 300.000 metri cubi, da utilizzare per produzione di beni e servizi (usi connessi direttamente con attività di processo a carattere tessile praticata nell'unità aziendale ubicata in Biella), (omissis). Di accordare in sanatoria la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 1 luglio 1999, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo abusivo dell'acqua, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in misura pari al minimo ammesso per l'uso produzione di beni e servizi e per prelievi medi annui superiori ad 1 litro al secondo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1637 di Rep. in data 14 novembre 2005

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Oropa in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,19 d'acqua da falde sotterranee profonde, ad uso Agricolo (abbeveraggio bestiame), mediante un pozzo realizzato in Comune di Mottalciata, assentita alla Sig.a Aziza Barbara Streit Saleh, con D.D. n. 1.949 del 25 maggio 2006. Pratica n. 252BI

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 6 aprile 2006 dalla Signora Aziza Barbara Streit Saleh, in qualità di concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente

parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art.32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Sig.a Aziza Barbara Streit Saleh (omissis), la concessione per poter estrarre, mediante bocca tassata, litri/secondo massimi 2,70 e litri/secondo medi 0,19 d'acqua per un corrispondente volume massimo annuo estraibile di metri cubi 6.000, da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo realizzato in Comune di Mottalciata (foglio n. 2, particella n. 392), ad uso agricolo (abbeveraggio bestiame con volume inferiore a 1.000 metri cubi annui ed irrigazione di terreni coltivati a prato, ubicati in Comune di Mottalciata).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 40, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente tra la data del presente provvedimento di assenso alla concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di Euro 20 annui, pari al minimo ammesso previsto per l'uso agricolo, ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1664 di Rep. in data 6 aprile 2006

Art. 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Riconoscimento e rinnovo di antico diritto di derivazione di litri/sec. 45 d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Elvo, mediante la Roggia del Seniolo, in Comune di Occhieppo Inferiore, assentita ad un raggruppamento composto da n. 24 utenti, con D.D. n. 3.267 del 12 settembre 2006. Pratica n. 729

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 giugno 2006 dal Sig. Edoardo Bodo Di Albaretto, in qualità di delegato dalle Ditte Gawronski Pietro Giorgio, Gawronski Emanuela, Gawronski Giovanni, Gawronski Stanislao, Gawron-

ski Orsola, O' Meara Esmond Sebastian, Salviati Lorenzo, Salviati Maria Oliva, Salviati Dianora, Gilardini Pietro Jan, Gilardini Alfred, Gawronski Jas Pier Giorgio, Gawronski Carolina, Blotto Cesare, Blotto Marco, Clerico Laura, Clerico P. Giuseppe, Coda Rosanna, Gremmo Annalisa, Clerico Lelio, Chiarletti Giuseppe, Mercandino Rina, Mercandino Emiliano e Bersano Giuseppe, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R fatta salva ogni sanzione di Legge. Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti di terzi è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775, in solido ai Sigg.ri Gawronski Pietro Giorgio (omissis), Gawronski Emanuela (omissis), Gawronski Giovanni (omissis), Gawronski Stanislao (omissis), Gawronski Orsola (omissis), O' Meara Esmond Sebastian (omissis), Salviati Lorenzo (omissis), Salviati Maria Oliva (omissis), Salviati Dianora (omissis), Gilardini Pietro Jan (omissis), Gilardini Alfred (omissis), Gawronski Jas Pier Giorgio (omissis), Gawronski Carolina (omissis), Blotto Cesare (omissis), Blotto Marco (omissis), Clerico Laura (omissis), Clerico P. Giuseppe (omissis), Coda Rosanna (omissis), Gremmo Annalisa (omissis), Clerico Lelio (omissis), Chiarletti Giuseppe (omissis), Mercandino Rina (omissis), Mercandino Emiliano (omissis) e Bersano Giuseppe (omissis), l'antico diritto nonché il rinnovo dello stesso, ai sensi degli articoli 2 commi 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., sempre salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, per poter continuare a derivare litri/sec. massimi 132 e litri/sec. medi 45 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo di 1.419.120 metri cubi, dalla sponda sinistra del torrente Elvo, mediante le opere denominate "Roggia La Marmora o Seniolo" ubicate in Comune di Occhieppo Inferiore, ad uso agricolo (irrigazione di ha 77.00.00 di terreni ubicati in territorio dei Comuni di Occhieppo Inferiore, Mongrando, Ponderano e Borriana), con restituzione delle colature nello stesso torrente Elvo in territorio del Comune di Borriana. Di stabilire che l'utenza in parola è gratuita fino al 30 giugno 1924 e a decorrere dal 1 luglio dello stesso anno è soggetta al pagamento in solido dell'annuo canone anticipato stabilito ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 38 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775. Di dare atto che l'utenza d'acqua come sopra riconosciuta poteva essere praticata fino al 31 gennaio 1947 e che per effetto delle Legge 8 gennaio 1952 n. 42, Legge 2 febbraio 1968 n. 53, Legge 24 maggio 1978 n. 228, Legge Regionale 20 febbraio 1984 n. 11, Legge Regionale 12 aprile 1988 n. 16, Legge Regionale 30 giugno 1989 n. 38, nonché della Legge Regionale 29 novembre 1996 n. 88, successivamente modificata e integrata dalla Legge Regionale 9 agosto 1999 n. 22, tale antico diritto ha usufruito dell'ulteriore proroga di anni 55, stabilita da dette LL.RR., avendo la Ditta in parola anche provveduto a presentare a termini delle LL.RR. n. 88/96 e n. 22/99 apposita istanza di rinnovo in data 8 aprile 1997, presentata e registrata in data 16 aprile 1997, al n. 7.760 di protocollo generale, stabilendo così nella data del 31 gennaio 2002 la propria ultima sca-

denza. Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2002, giorno successivo a quello di scadenza del precedente periodo di riconoscimento di antico diritto come usufruttuario di tutte le proroghe di Legge emanate successivamente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo dovuto pari ad Euro 49,50 - in ragione di Euro 0,45 per ogni litro/secondo d'acqua derivabile ad uso agricolo e per 110 litri al secondo medi riferiti all'anno solare 2006, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) punto 1) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. A decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento il canone demaniale annuo di Euro 20,25 sarà stabilito in ragione di Euro 0,45 per ogni litro/secondo d'acqua derivabile ad uso agricolo e per 45 litri/secondo medi, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) punto 1) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis). Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.709 di Rep. in data 26 giugno 2006

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Elvo, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione di litri/sec. 10 d'acqua, ad uso domestico (irrigazione aree verdi private), dal torrente Oropa, in Fraz. Valle del Comune di Pralungo, assentita al Sig. Roberto Boglietti, con D.D. n. 2.953 del 7 agosto 2006. Pratica n. 186BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 8 giugno 2006 dal Sig. Roberto Boglietti, in qualità di concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi degli articoli 2 commi 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Roberto Boglietti (omissis), la concessione in via di sanatoria per poter continuare a derivare mediante lo scarico della superiore derivazione d'acqua praticata dal torrente Oropa sempre in fraz. Valle del Comune di Pralungo ed accordata con D.M. 17 giugno 1938 n. 4.302, una quantità d'acqua stabilita in misura eguale e non superiore a litri/sec. 10, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 315.360 metri cubi, ad uso domestico (irrigazione aree verdi private, irrigazione piante da frutto, usi connessi con l'abitazione civile esistente ed usi assimilabili con esclusione dell'uso per consumo umano), con obbligo di restituzione delle colature e delle eccedenze nello stesso torrente Oropa sempre in Comune di Pralungo. Di richiedere alla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. n. 44/2000, l'attribuzione del Codice di Utenza Regionale (C.U.R.) relativo alla derivazione d'acqua in parola e necessario ai fini della riscossione, da parte della medesima amministrazione regionale, del canone demaniale annuo dovuto per effetto della presente concessione.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 1° agosto 1994, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo dell'acqua, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 50, pari al minimo ammesso per l'uso "domestico", ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.700 di Rep. in data 8 giugno 2006

Art. 18 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 7 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,16 d'acqua, per uso Agricolo (irriguo), da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo realizzato in Comune di Gaglianico, assentita al Sig. Norberto Ferrara, con D.D. n. 2.204 del 13 giugno 2006. Pratica n. 250BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20 aprile 2006 dal Sig. Norberto Ferrara, in qualità di concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Norberto Ferrara (omissis), la concessione per poter estrarre, mediante bocca tassata, litri/sec. massimi 1,33 e litri/sec. medi 0,16 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo estraibile di metri cubi 5.000, da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo realizzato in Comune di Gaglianico (foglio n. 4, particella n. 107), ad uso agricolo (irrigazione di ha 01.20.00 di terreni coltivati a vivaio e piante ornamentali in genere, ubicati in Comune di Gaglianico). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente tra la data del presente provvedimento di assenso alla concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 20, pari al minimo ammesso previsto per l'uso agricolo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.673 di Rep. in data 20 aprile 2006

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 7 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,60 d'acqua, ad uso Civile, in parte da falda freatica e in parte da falde profonde, mediante n. 2 pozzi ubicati in Comune di Ponderano, assentita alla ditta Nova Coop Società Cooperativa, con D.D. n. 4.703 del 12 dicembre 2005. Pratica n. 616

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 gennaio 2005 dal Sig. Antonio Antonietti, in forza di delega ricevuta dal Procuratore della Ditta "Nova Coop Società Cooperativa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "NOVA COOP Società Cooperativa" (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto della D.D. della Provincia di Biella 19 dicembre 2002 n. 5.538, per poter continuare a derivare, in deroga ai disposti dell'articolo 4 comma 1 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 nonché dell'articolo 16 comma 1 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, litri al secondo massimi 1,80 e litri al secondo medi 0,60 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo di 19.000 metri cubi in parte dalla falda freatica ed in parte da falde sotterranee profonde a mezzo di due pozzi ubicati in Comune di Ponderano (foglio n. 6, mappale n. 34), ad uso civile (integrazione scorte antincendio ed irrigazione aree verdi private non destinate al nucleo familiare), con obbligo di restituzione delle colature in parte in fognatura ed in parte nella falda sotterranea per percolazione naturale. Di accordare la concessione di che trattasi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dal 22 novembre 2003, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. 19 dicembre 2002, n. 5.538, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l'uso civile, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1580 di Rep. in data 26 gennaio 2005

Art. - 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 7 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Variante non sostanziale di concessione accordata alla ditta ATAP spa, con sede in Biella, con D.D. n. 1206 del 27.03.2006. Prat. Biella 38

Di assentire ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Ditta "ATAP S.p.a.", omissis, la variante alla concessione oggetto della D.D. 27 marzo 2006, n. 1.206, per poter derivare litri al secondo medi 0,14 d'acqua, per un volume massimo annuo estraibile di 4.400 metri cubi, dalla falda sotterranea freatica a mezzo di un pozzo esistente ubicato in Comune di Biella (foglio n. 55, particella n. 166), per uso produzione di beni e servizi;

Di accordare la variante alla concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nell'originario disciplinare n. 1.640 di repertorio, sottoscritto in data 27 maggio 2004, con l'avvertenza che, nel caso in cui dette condizioni fossero in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento, queste ultime sono da considerarsi prevalenti e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo dovuto a decorrere dalla data del presente provvedimento in ragione di annui Euro 1.000,00 pari al minimo ammesso per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie superiori a 0,08 l/sec e fino a 1,00 l/sec previsti per l'anno solare 2006, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), punto 3) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Successivamente il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di prendere atto che il Codice Utente Regionale (C.U.R.), attribuito dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 44/2000, relativo alla derivazione d'acqua in parola e necessario ai fini della riscossione, da parte della stessa Amministrazione regionale, del canone demaniale annuo dovuto per effetto della cennata concessione, è BI10001;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il

rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia, nonché a tutti i soggetti coinvolti sia direttamente che indirettamente con l'utilizzazione d'acqua oggetto del presente stesso provvedimento.

(omissis)

Biella, 7 dicembre 2006.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 5 d'acqua, ad uso Agricolo (abbeveraggio bestiame), da un Rio affluente del torrente Olobbia, in Comune di Cerrione, assentita in solido a n. 3 utenti, con D.D. n. 1.618 del 26 aprile 2006. Pratica n. 261BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 febbraio 2006 dai Signori Ramella Paia Umberto e Golzio Maria Luisa, quest'ultima anche per delega ricevuta dal Signor Carlevaro Federico, in qualità di concessionari contitolari, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, ai Signori Ramella Paia Umberto (omissis), Golzio Maria Luisa (omissis) e Carlevaro Federico (omissis), la concessione in via di sanatoria per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 10 e litri/ secondo medi 5 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 157.680 metri cubi, da un affluente tributario del bacino del torrente Olobbia, in Comune di Cerrione, ad uso agricolo (abbeveraggio di bestiame con volume inferiore a 1.000 metri cubi annui ed irrigazione di ha 08.79.52 di terreni ubicati in Comune di Cerrione) e domestico (alimentazione di lavatoio privato), senza restituzione apprezzabile delle colature. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quaranta successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 1981, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo dell'acqua, subordinatamente alla osservanza delle condizioni con-

tenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 70, pari al minimo ammesso previsto per l'uso agricolo aumentato del minimo ammesso previsto per l'uso domestico e rapportati all'anno solare 2006, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a) e c) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1658 di Rep. in data 22 febbraio 2006

Art. - 17 - Richiamo a leggi e regolamenti

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte osservate, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 7 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. 0,21 d'acqua, da falda freatica, ad uso Produzione di Beni e Servizi (alimentazione impianto autolavaggio), mediante un pozzo realizzato in Comune di Vigliano Biellese, assentita alla ditta "E.N.I. S.p.A" con D.D. n. 1.094 del 21 marzo 2006. Pratica n. 236BI

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30 gennaio 2006 dal Sig. Almerigo Pedrotti, in qualità di Procuratore della Ditta "Eni Spa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Eni Spa" (omissis), la concessione di estrazione di litri al secondo massimi 0,55 e litri al secondo medi 0,21 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo estraibile di 6.300 metri cubi, dalla falda freatica sotterranea a mezzo di un pozzo recentemente realizzato in Comune di Vigliano Biellese (foglio n. 8, particella n. 343), ad uso produzione

di beni e servizi connessi direttamente con la prestazione del servizio (alimentazione impianto di auto lavaggio gestito presso distributore di carburanti per auto trazione), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico direttamente nella fognatura pubblica previa opportuna depurazione. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000, pari al minimo ammesso previsto per l'uso produzione di beni e servizi connessi direttamente con la prestazione del servizio con portate medie tra 0,08 litri/ secondo ed 1 litro/ secondo e previsti per l'anno solare 2006 ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera h) punto 3, del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1636 di Rep. in data 30 gennaio 2006

Art. - 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'art. 12.

Biella, 7 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2847 in data 31.07.2006. Ditta "Tintoria di Quaregna S.r.l." Rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, dal torrente Quargnasca, in Comune di Quaregna, per uso Produzione di Beni e Servizi. Prat. 28AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla Ditta "Tintoria di Quaregna S.r.l." (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, dal torrente Quargnasca, in Comune di Quaregna, per uso Produzione di Beni e Servizi (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 10 e la portata media il valore di litri/sec. medi 2,22 - cui corrisponde un volume medio annuo di prelievo pari a circa 70.000 metri cubi, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Produzione di Beni e Servizi. (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di

un anno a decorrere dalla data del 11 maggio 2006. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2850 in data 31.07.2006. Sig. Francioso Giovanni. Rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Grotta, in Comune di Massazza, per uso Agricolo. Prat. 67AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Francioso Giovanni, (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Grotta, in Comune di Massazza, per uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore (azionata da trattore agricolo), in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 33 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,1 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 3.000 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (Irrigazione di terreni). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 9 giugno 2006. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 1061 in data 21.03.2006. Azienda Agricola Destefanis Claudio. Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Strona, in Comune di Cossato - Loc. "Vandara", da utilizzarsi per uso Agricolo. Prat. 79AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, all'Azienda Agricola Destefanis Claudio (omissis) la licenza di attingimento d'acqua dal torrente Strona, in Comune di Cossato - Loc. "Vandara", da utilizzarsi per uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa idrovora, azionata da trattore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. max. 10 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,13 - cui corrisponde un volume medio annuo di prelievo pari a circa 4.100 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione di terreni coltivati a mais). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 1062 in data 21.03.2006. Azienda Agricola F.lli Pellerei Paolo - Marco - Franco. Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Strona, in Comune di Cossato - Loc. "Vandara", da utilizzarsi per uso Agricolo. Prat. 80AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, all'Azienda Agricola F.lli Pellerei Paolo - Marco - Franco (omissis) la licenza di attingimento d'acqua dal torrente Strona, in Comune di Cossato - Loc. "Vandara", da utilizzarsi per uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa idrovora, azionata da trattore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. max. 10 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,09 - cui corrisponde un volume medio annuo di prelievo pari a circa 2.700 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione di terreni coltivati a mais). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 1369 in data 06.04.2006. Sig. Vietto Minetto Vittorio. Rinnovo della licenza di attingimento di litri al secondo massimi 1 d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Viona, in Comune di Mongrando. Prat. 60AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Vietto Minetto Vittorio (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento di litri al secondo massimi 1 d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Viona, in Comune di Mongrando (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, installata su carro botto mobile, in modo che la portata massima e media dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. 1 - cui corrisponde un volume medio di prelievo pari a circa 19.785 metri cubi, riferito al periodo di utilizzo dichiarato, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (Irrigazione di terreni privati soggetti a coltivazione). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 11 marzo 2006. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 4533 in data 30.11.2005. Ditta "Alessandro Serra Rosai". Licenza di attingimento di litri/sec. max. 30 e medi 0,02 d'acqua, dal torrente Cervo, in Comune di Candelo, ad uso Agricolo. Prat. 77AT

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla ditta "Alessandro Serra Rosai" (omissis) - la licenza di attingimento di litri/sec. max. 30 e medi 0,02 d'acqua, dal torrente Cervo, in Comune di Candelo, ad uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore collegata a carro botte mobile, in modo che la portata istantanea dell'acqua attinta non abbia a superare il valore di litri/sec. max. 30 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,02 cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 500 metri cubi, senza obbligo di restituzione delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Rinnovo licenza di attingimento di litri/sec. medi 8 d'acqua, per uso Domestico (irrigazione di aree verdi private), dal torrente Olobbia, in Comune di Zubiena, assentita al Sig. Maurizio Perin con D.D. n. 2.995 del 10 agosto 2006. Pratica n. 59AT

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Maurizio Perin (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal torrente Olobbia, in Comune di Zubiena, (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, installata su carro botte mobile, in modo che la portata dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. 8 massimi e medi, per un volume di prelievo pari a circa 84.326 metri cubi, calcolati sul periodo di utilizzo dichiarato: (circa 122 giorni/anno), senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Domestico (Irrigazione di aree verdi private). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 6 febbraio 2006. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2851 in data 31.07.2006. "Associazione Pescatori di Occhieppo Superiore". Rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, per uso Piscicolo, dal torrente Elvo, nel medesimo Comune di Occhieppo Superiore. Prat. 68AT

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla "Associazione Pescatori di Occhieppo Superiore" (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, per uso Piscicolo, dal torrente Elvo, nel medesimo Comune di Occhieppo Superiore, (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata massima e media dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. 8 cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 252.288 metri cubi, con obbligo di restituzione nello stesso torrente Elvo. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Piscicolo. (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 5 luglio 2006. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Rinnovo licenza di attingimento di litri/sec. medi 0,32 d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Biella, assentita al Sig. Scarlatta Franco con D.D. n. 2992 del 10 agosto 2006. Pratica n. 38AT

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Scarlatta Franco, in qualità di titolare della ditta "Vivai Scarlatta", con sede in Biella (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal torrente Chiebbia, nello stesso Comune di Biella, per uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 12,5 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,32 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 10.000 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo. (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 6 giugno 2006. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento di litri/sec. medi 0,02 d'acqua, per uso Agricolo, dal torrente Cervo, in Comune di Biel-

la, assentita alla Ditta "Alessandro Serra Rosai" con D.D. n. 2.852 del 31 luglio 2006. Pratica n. 85AT

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla ditta "Alessandro Serra Rosai", (omissis), la licenza di attingimento di litri al secondo massimi 30 e medi 0,02 d'acqua dal torrente Cervo, in Comune di Biella (Località "Guado"), ad uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, collegata a carro botte mobile, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 30 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,02 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 500 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (Irrigazione di vivai). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento di l/sec medi 0,57 dal lago di Viverone ad uso domestico. Determinazione dirigenziale n. 1332 in data 04.04.2006. Prat. 75AT

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Sarasso Piero (omissis) la licenza di attingimento d'acqua, dal Lago di Viverone, nello stesso Comune di Viverone, per uso Domestico (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, centrifuga, autoadescante, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. max. 20 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,57 - cui corrisponde un volume massimo di prelievo non superiore a 18.000 metri cubi annui, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Domestico (irrigazione di giardino privato). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2848 in data 31.07.2006. Sig. Tarello Salvio. rinnovo della licenza di attingimento di litri/sec. 1 d'acqua dal Lago di Bertignano, in Comune di Viverone, da utilizzarsi per uso Agricolo. Prat. n. 32AT

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Tarello Salvio (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento di litri/sec.1 d'acqua dal Lago di Bertignano, in Comune di Viverone, da utilizzarsi per uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata massima e media dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec.1 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 31.536 metri cubi, senza obbligo di restituzione delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo. (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 23 agosto 2006. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Rinnovo licenza di attingimento di litri/sec. medi 0,1 d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Vigliano Biellese, assentita alla ditta Banfi Luisella Vivai con D.D. n. 2.993 del 10 agosto 2006. Pratica n. 70AT

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla ditta "Banfi Luisella Vivai" (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal torrente Chiebbia, in Comune di Vigliano Biellese, per uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 10 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,1 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 3.240 metri cubi, senza obbligo di restituzione, in misura apprezzabile, delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo. (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 5 luglio 2006. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento di litri/sec. medi 0,01 d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Cervo, in Comune di Vigliano Biellese, assentita al Sig. De Pieri Stefano con D.D. n. 2.853 del 31 luglio 2006. Pratica n. 86AT

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. De Pieri Stefano, (omissis), la licenza di attingimento di litri al secondo massimi 2 e medi 0,01 d'acqua, dal torrente Cervo, in Comune di Vigliano Biellese, per uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, collegata a carro botte mobile, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 2 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,01 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 400 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (Irriguo). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento di litri/sec. medi 0,0005 d'acqua, ad uso Domestico, dal Rio Ottina, in Comune di Massazza, assentita al Sig. Spigarolo Massimo con D.D. n. 1.371 del 6 aprile 2006. Pratica n. 74AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Spigarolo Massimo (omissis) la licenza di attingimento d'acqua, dal Rio Ottina, in Comune di Massazza, per uso Domestico (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa azionata da trattore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. max. 1,34 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,0005 cui corrisponde un volume massimo di prelievo di circa 15 metri cubi, su base annua, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Domestico (omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento di litri/sec. medi 3 d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Elvo, in Comune di Salussola, assentita al Sig. Pasquale Giorgio con D.D. n. 2770 del 25 luglio 2006. Pratica n. 81AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Pasquale Giorgio (omissis) la licenza di attingimento d'acqua, dal torrente

Elvo, in Comune di Salussola, per uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, azionata da trattore, in modo che la portata massima dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. 3 massimi e medi, - per un volume annuo di prelievo pari a circa 94.000 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo. (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento di litri/sec. medi 0,09 d'acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi, dal Rio Miola, in Comune di Quaregna, assentita all'Impresa Costruzioni Lauro S.p.A. con D.D. n. 1.333 del 4 aprile 2006. Pratica n. 76AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, all'Impresa Costruzioni Lauro S.p.A. (omissis) la licenza di attingimento d'acqua dal Rio Miola, in Comune di Quaregna, per uso Produzione di Beni e Servizi (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, ad immersione, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. max. 0,10 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,09 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 3.000 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile dei reflui. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Produzione di Beni e Servizi (Lavorazioni in galleria, nell'ambito della costruzione della variante S.R. 232 - Cossato - Valle Mosso - Trivero - a servizio di un impianto di miscelazione per realizzazione di Jet-Grouting). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Rinnovo licenza di attingimento di litri/sec. medi 2 d'acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi, dal torrente Strona, in Comune di Lessona, assentita alla ditta Botto Poala S.p.A. con D.D. n. 1.366 del 6 aprile 2006. Pratica n. 44AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla ditta "Botto Poala S.p.A." (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal torrente Strona, in Comune di Lessona, per uso Produzione di Beni e Servizi (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata massima e media dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. 2 - cui corrisponde un volume medio di prelievo pari a circa 63.072 metri cubi, su base annua, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel collettore CO.R.D.A.R. - Cossato. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Produzione di Beni e Servizi (Industriale). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 12 giugno 2006. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Rinnovo licenza di attingimento di litri/sec. 6,6 d'acqua, ad uso Piscicolo, dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo, assentita all' Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva - Attività Subacquee e Nuoto Pinnato Biellese con D.D. n. 1.475 del 12 aprile 2006. Pratica n. 30AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di riconoscere titolare, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, l'Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva - Attività Subacquee e Nuoto Pinnato Biellese - Sezione Provinciale di Biella - (omissis) - subentrata per modifica della denominazione Sociale alla "Unione Pescatori Biellesi" della licenza di attingimento di litri/sec. 6,6 d'acqua, ad uso Piscicolo, dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo (omissis).

Di rilasciare contestualmente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, all'Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva - Attività Subacquee e Nuoto Pinnato Biellese il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua in parola. (omissis) La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 28 novembre 2005. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Rinnovo licenza di attingimento di litri/sec. 2 d'acqua, per uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Valdengo, assentita alla ditta Vivai Lanari Paolo s.s. con D.D. n. 2.849 del 31 luglio 2006. Pratica n. 56AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla ditta "Vivai Lanari Paolo s.s.", (omissis), il rinnovo della licenza di attingimen-

to d'acqua dal torrente Chiebbia, in Comune di Valdengo, per uso Agricolo (omissis). L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi e medi 2 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 63.072 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (Irrigazione di impianto florovivaistico). (Omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 25 novembre 2005. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Rinnovo licenza di attingimento di litri/sec. 6,6 d'acqua, ad uso Piscicolo, dal Rio delle Oche, in Comune di Camandona, assentita all' Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva - Attività Subacquee e Nuoto Pinnato Biellese con D.D. n. 1.474 del 12 aprile 2006. Pratica n. 46AT

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di riconoscere titolare, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, l'Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva - Attività Subacquee e Nuoto Pinnato Biellese - Sezione Provinciale di Biella - (omissis) - subentrata per modifica della denominazione Sociale alla "Unione Pescatori Biellesi" della licenza di attingimento di litri/sec. 6,6 d'acqua, ad uso Piscicolo, dal Rio delle Oche, in Fraz. "Molino Vacchiero" del Comune di Camandona (omissis).

Di rilasciare contestualmente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, all'Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva - Attività Subacquee e Nuoto Pinnato Biellese il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua in parola. (omissis) La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 19 giugno 2005. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1583 in data 16.10.2006

Il Dirigente

Vista la domanda in data 3.8.2006 delle Aziende agricole Gonella Antonio e Bartolomeo, con sedi in Savigliano e Cavallermaggiore località Motta San Giovanni n. 23, intesi ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5880 in Comune di Cavallermaggiore per moduli massimi 0,45 e medi 0,012 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. N.5880.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cavallermaggiore, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Cavallermaggiore, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Cavallermaggiore; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Cavallermaggiore

12030 Cavallermaggiore

Alle aziende agricole Gonella Antonio e Bartolomeo località Motta

San Giovanni n. 23 12030 Cavallermaggiore

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 26 Febbraio 2007 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Cavallermaggiore; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Cavallermaggiore restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 16 ottobre 2006

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Estratto provvedimento concessione di derivazione d'acqua n. 5301 - Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - 27.10.2006 n. 502 del registro determinazioni

(omissis)

Il Responsabile del Centro di Costo 32
Tutela e valorizzazione risorse idriche -

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire al Comune di Valgrana (omissis) la concessione n. 5301 di derivare dalle sorgenti Torcione e Tumpi ubicate nella Valle di Canova (Valgrana) ed alimentanti l'acquedotto comunale, la portata massima di litri al secondo 12 e media di 10 per produrre sul salto di 159,97 m la potenza nominale media 15,68 kW, ad uso energetico (produzione di energia elettrica); (omissis).

Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa sub-derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuta all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis).

Cuneo, 11 dicembre 2006

Il Responsabile
Germano Tonello

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo 5 dicembre 2006, n. 578. Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Rettifica denominazione speciale organizzazione: da "Associazione Amis 'd Caru" ad "Amici di Carrù"

Il Responsabile del Centro di Costo
Assistenza infanzia, handicappati, altri servizi sociali e volontariato

(omissis)

determina

di procedere alla rettifica cancellando l'"Associazione Amis 'd Caru" dal Settore Tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ed iscrivenlo nello stesso settore della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato al n.

196 l'Organizzazione denominata "Amici di Carrù" con sede legale ed operativa in via Roma n. 16 - 12061 Carrù, (omissis)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile
Giuseppe Viada

Provincia di Novara

Ordinanza relativa alla domanda della Società CIM S.p.A. per autorizzazione alla trivellazione di 1 pozzo e successiva derivazione d'acqua (lt/s. 20) in Comune di Novara, per uso civile

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 06/10/2006 della Società CIM S.p.A. corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Antonello Rivolta, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 30.00 in Comune di Novara nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 40 particella n. 302, nonché la successiva derivazione d'acqua (20 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso civile;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po non avendo espresso il parere nel termine previsto di 40 giorni lo stesso si intende favorevole;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 14423 in data 14/12/2006;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 06/10/2006 della Società CIM S.p.A. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore - Ambiente - Ecologia - Energia - C.so Cavallotti n. 31 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 28/12/2006 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 28/12/2006, all'Albo Pretorio del Comune di Novara e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - Cavallotti n. 31 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per

il giorno 12/01/2007 alle ore 10,30 con ritrovo presso la sede della Società CIM S.p.A. sita in Via Panseri, 100.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara

Domanda del Comune di Pogno per autorizzazione alla trivellazione di 1 pozzo in Comune di Pogno, per uso produzione di beni e servizi

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 29/04/2006 del Comune di Pogno corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Caselli Corrado e Luca Spadaccini, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 30.00 in Comune di Pogno nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 3 particella n. 219, nonché la successiva derivazione d'acqua (2,7 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso produzione di beni e servizi;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 6104 in data 29/05/2006;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 11168 in data 28/09/2006;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 29/04/2006 del Comune di Pogno sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore - Ambiente - Ecologia - Energia - C.so Cavallotti n. 31 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 28/12/2006 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 28/12/2006, all'Albo Pretorio del Comune di Pogno e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16/01/2007 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pogno sito in Via Garibaldi, 8.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara

Lavori di allargamento della sede stradale nel tratto a nord dell'autostrada A/4 (casello di Agognate), lungo la S.P. della Valsesia. Decreto di esproprio aree

Per ogni effetto di legge si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 5582 del 13/12/2006 è stata disposta, a favore della Provincia di Novara, l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel Comune di San Pietro Mosezzo in Catasto al Foglio n. 3 ora Mapp. 35-931-933-998-948-47-666-956-963-923-925-927-929-491-950-667-959-966-969-953-1000, Foglio n. 1 ora Mapp. 25-174-280-262-264-276-172-173-278-259-199-245-247-249-251-253-255-268-270-272-274-266, Foglio n. 3 ora Mapp. 935-1003-406-408; nel Comune di Briona in Catasto al Foglio n. 39 ora Mapp. 39-37-43-41, Foglio n. 40 ora Mapp. 92-96-97-94-99; nel Comune di Novara in Catasto al Foglio n. 14 ora Mapp. 31-33-34, Foglio n. 15 ora Mapp. 161, Foglio n. 14 ora Mapp. 36-37-53, Foglio n. 15 ora Mapp. 166, Foglio n. 14 ora Mapp. 41-45-49, per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di euro 654.942,40. Il testo integrale della determinazione è affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Novara ed è consultabile presso l'Ufficio Espropri.

Novara li, 13 dicembre 2006

Il Dirigente di Servizio del Settore Tecnico Viabilità
Pietro Bagnati

Provincia di Torino

Circonvallazione di Venaria e Borgaro Torinese. Estratto DGP 1532-509254 del 12/12/2006

Con riferimento al Progetto "Circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese", Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese, Torino, Caselle Torinese, si pubblica a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, la deliberazione di giunta provinciale n. 1532/509254 del 12 dicembre 2006.

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: "Circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese", Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese, Torino, Caselle Torinese.

Proroga efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) Di prorogare il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla D.G.P. n. 1559 - 2907144 del 18 novembre 2003 per un anno a decorrere dalla data della presente deliberazione. ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98.

2) Di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della provincia.

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torno e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale
B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
A. Saitta

Provincia di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n. 1403-434223 del 14.11.2006 di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Avigliana, Sant'Ambrogio e Villar Dora ad uso energetico (impianto "Villa Quagliotti")

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- D.D. n. 1403-434223 del 14.11.2006:

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua è assentita alla S.I.T.A.F. SpA (omissis) con sede legale in Susa, Fraz. San Giuliano n. 2, la variante alla concessione di cui al D.P.G.R. n. 10580 del 10.12.1985, per derivare dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Avigliana, S. Ambrogio e Villar Dora le portate massima e media corrispondenti rispettivamente a 14.390 l/s e 13.820 l/s, per produrre sul salto di metri 8.10 la potenza nominale media di kW 1097, cioè kW 546 in aggiunta ai kW 551 originariamente assentiti, nonch per convogliare la portata derivata in aumento nel canale di derivazione connesso con l'opera di presa immediatamente a valle;

2) sono approvati il primo ed il secondo disciplinare suppletivo, sottoscritti rispettivamente in data 20.2.2003 e 14.11.2006

3) i termini di scadenza della concessione rispettano quelli stabiliti nel D.P.G.R. n. 10580 del 10.12.1985, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale, nei sopraccitati disciplinari suppletivi e nel presente provvedimento, nonch al pagamento, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente, degli eventuali canoni e sovracanonici arretrati, e del canone e dei sovracanonici annui, aggiornabili con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; detti canoni e sovracanonici sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione,

in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

4) il concessionario si obbliga ad effettuare a propria cura e spese tutti i lavori che la Pubblica Amministrazione riterrà necessari al fine di garantire la sicurezza idraulica dei territori influenzati dalla presenza delle opere afferenti la derivazione in questione;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(omissis)"

- Primo disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 20.2.2003:

"(omissis)

Art. 5 Restituzione

L'art. 5 del disciplinare principale integrato come segue: "... omissis... il concessionario non potrà restituire mediante il canale di scarico a monte del ponte della S.P. 197 una portata di acqua eccedente mod. 80.00; le portate derivate oltre gli 80.00 moduli dovranno pertanto venire rilasciate utilizzando il canale Tekfor che confluisce nella derivazione posta immediatamente a valle del citato ponte; qualora detto canale non sia utilizzabile per qualsivoglia motivo, ivi compresa la revoca della convenzione di couso con la Tekfor SpA per l'utilizzo del citato canale derivatore, il concessionario dovrà regolare la derivazione in modo da non dover restituire mediante il canale di scarico a monte del ponte della S.P. 197 una portata di acqua eccedente mod. 80.00."

(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari

(omissis)

Il concessionario altresì tenuto a:

1) rispettare le condizioni contenute nella "Convenzione tra la Società CIO srl ed il Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario della Bealera di Rivoli" stipulata in data 26.5.1995 come da rogito Notaio Pietro Boero rep. n. 102616 racc. n. 3790 e conservata agli atti;

2) rispettare le condizioni contenute nella "Convenzione tra la Società CIO SpA e la Società Tekfor SpA" stipulata in data 13.11.2001, sottoscritta da entrambe le parti e conservata agli atti;

(omissis)

Art. 8 Garanzie da osservarsi

L'art. 7 del disciplinare principale integrato come segue: "Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione."

- Secondo disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 14.11.2006:

"(omissis)

Art. 2 Condizioni particolari

Al termine dell'art. 7 del primo disciplinare suppletivo va aggiunto: "Il concessionario è tenuto a progettare e a realizzare le opere longitudinali di difesa spondale nel tratto di influenza della traversa. Tali opere dovranno essere inserite e compatibili con il progetto di area vasta in corso di redazione da parte della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e delle nuove fasce fluviali in corso di redazione da parte della Autorità di Bacino del Fiume Po. Il progetto dovrà essere presentato entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo.

(omissis)"

Provincia di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n. 745-180641 del 6.6.2006 di concessione di derivazione d'acqua in via di sanatoria dal Canale dei Molini di Villar Pellice, a sua volta derivato dal Torrente Pellice, in Comune di Villar Pellice ad uso energetico

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 745-180641 del 6.6.2006- Codice univoco: TO-A- 10186

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Soc. Faraoni Raul & C. s.a.s. (omissis)- con sede legale in 10064 Pinerolo TO Via Goito 31 la concessione di derivazione d'acqua dal Canale dei Molini di Villar Pellice in Comune di Villar Pellice in misura di litri/sec massimi e medi 500 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 6.0 la potenza nominale media di kW 29.41 con restituzione nello stesso Canale nello stesso Comune;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 15.5.1994, data di inizio della derivazione, così come dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal richiedente subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

Che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini che verranno stabiliti nel provvedimento di rinnovo della concessione della derivazione dal Torrente Pellice in Comune di Villar Pellice attualmente in capo al medesimo Comune - Canale dei Molini di Villar Pellice - Decr. Ing. Capo del G.C. n. 5210/272 del 5.7.1938, Pratica provinciale 65 R 39.

che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(omissis)"

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua in Comune di Mollia per uso potabile assentita al Comune di Mollia c/det. n. 5450 del 06/11/2006. Prat. n. 1169

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 05.10.2006, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Comune di Mollia con sede in via Roma, 16 del Comune di Mollia (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di sei sorgenti in Comune di Mollia, di lt/sec 2,3 massimi corrispondenti a un volume annuo di mc. 72.532 d'acqua per scopi potabili;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il

31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 330,00 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3, punto g2 del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il dirigente del settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del Disciplinare n. 46 del 23/11/2006

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche

D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, D.G.R. n. 1-7321 del 08/10/2002. R.D. 523/1904. Domanda dell'Impresa Edil Proget per autorizzazione all'acquisizione di materiale demaniale d'alveo del torrente Stura, depositato a monte della passerella comunale Bussoni di Chialamberto (To), per mc. 1.275,61

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Vista la Deliberazione n. 9/2006 dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

si rende noto

che il titolare dell'Impresa "Edil Proget", Sig. Morretto Ivo Alfredo, con sede in Chialamberto (To)

frazione Bussoni n. 46 -(omissis), ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 06.11.2006 intesa ad ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi d'alveo del torr. Stura, in località Bussoni del Comune di Chialamberto (To), a monte della passerella omonima, per totali mc. 1.275,61.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - Via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche

D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, D.G.R. n. 1-7321 del 08/10/2002. R.D. 523/1904. Domanda dell'Impresa Marietta per autorizzazione all'acquisizione di materiale demaniale d'alveo del torrente Stura, depositato a monte della traversa di derivazione della Società Cartiera di Germagnano, in corrispondenza del ponte S.P. 32 per Viù, in Germagnano (To), per mc. 5.529,57

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Vista la Deliberazione n. 9/2006 dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

si rende noto

che il legale rappresentante dell'Impresa "Marietta S.p.A" con sede in Balangero (To) via Corio n. 52 -(omissis), ing. Marietta Giacomo, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 30.11.2006 intesa ad ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi d'alveo del torr. Stura, in località Cartiera del Comune di Germagnano (To), a monte della traversa di derivazione di proprietà della Cartiera Germagnano S.p.a, in corrispondenza del ponte della S.P. n. 32 per Viù, per totali mc. 5.529,57.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - Via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola)

Accordo di Programma siglato in data 15/11/2001 tra la Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità Montana Monte Rosa, e Comune di Macugnaga denominato - Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca - Comunicazione di avvio del procedimento

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 1997 n. 27-23223 - di modifica dell'Accordo di programma siglato in data 15/11/2001 tra la Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità Montana Monte Rosa, e Comune di Macugnaga denominato - Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca

Data di avvio del procedimento: 19 dicembre 2006

Conclusione del procedimento: entro il 15 febbraio 2007

Eventuali osservazioni, presa visione degli atti ed informazioni, e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del procedimento di Accordo di programma, geometra Michele Umericelli, presso il Comune di Macugnaga, Ufficio Tecnico, Piazza Municipio, 1 - 28876 Macugnaga VB tel 0324-65009 fax 0324-65817, e-mail giufer.macugnaga@reteunitaria.piemonte.it nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Macugnaga, 19 dicembre 2006

Il Responsabile del Procedimento
Michele Umericelli

Provincia di Alessandria

L.R.40/98 art. 12: Avvio procedimento di V.I.A. per progetto attività deposito preliminare rifiuti pericolosi e non pericolosi in territorio del Comune di Odalengo Piccolo (AL)

In data 11 dicembre 2006 la DIGI 2 di Dominiotto Fabio & C. s.a.s. con sede legale e operativa in Via Vicinato, 52 - Odalengo Piccolo (AL), ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti n. 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al: "progetto per attività di deposito preliminare D15 (allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e messa in riserva R13 (allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in via Vicinato, 52 del Comune di Odalengo Piccolo (AL)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Protocollo di ricevimento n. 164586 dell'11/12/2006 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 40/1998.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa" - pubblicato in data 8 dicembre 2006

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito della Provincia - via Galimberti, 2 - Alessandria dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per 45 gg. a partire dall' 11 dicembre 2006, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di 45 gg. dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6, e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, responsabile dei Servizi Amministrativi Dipartimentali del Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Via Galimberti n. 2, 15100 Alessandria; Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Pianificazione - Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Direzione Pianificazione - Difesa Suolo
V.I.A. - Servizi Tecnici
Claudio Coffano

Provincia di Novara

Progetto apertura nuova cava di sabbia e ghiaia in località ' Glisente localizzato in Comune di Castelletto sopra Ticino (NO), presentato dalla Società Luna Rossa S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA). Avvio fase di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 comma 1, L.R. 40/1998

In data 05.12.2006 il Sig. Fausto Bonini, in qualità di rappresentante legale della Ditta Luna Rossa S.r.l., con sede legale in via Palestro 12 nel Comune di Gallarate (VA), ha depositato presso l'Ufficio provinciale di Deposito Progetti V.I.A. sito in Novara in Corso Cavallotti n. 31 - 1° piano, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Apertura nuova cava di sabbia e ghiaia in località Glisente" localizzato nel Comune di Castelletto sopra Ticino. Tale progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e consiste nella coltivazione di una cava di materiale inerte in arretramento del fronte lasciato da una precedente attività estrattiva ed il recupero ambientale è finalizzato ad una destinazione di tipo naturalistico-forestale; l'area estrattiva ricade in area boscata sottoposta a vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera g del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale, protocollata dall'Amministrazione

Provinciale di Novara in data 11.12.2006 prot. n. 154069 ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, telefono 0321/378511 - 516, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile della Posizione Organizzativa del 3° Settore, Ambiente Ecologia Energia, Geom. Giuseppe Grappone, tel. 0321/378501-511.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Responsabile della posizione organizzativa
Responsabile del procedimento
Giuseppe Grappone

Provincia di Torino

Realizzazione Centrale Idroelettrica Denominata "salto n. 28", Ciriè (TO). Proponente: Grell s.r.l., Villanova Canavese (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che in data 29/11/2006, la ditta Grell s.r.l., con sede legale in Villanova Canavese (TO), Via Ines Magnoni 49/1, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Realizzazione Centrale Idroelettrica Denominata "salto n. 28", Ciriè (TO), rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 9-17.00), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Dragonero del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

La dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Avviso di avvio del procedimento di predisposizione e valutazione ambientale del Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) del Verbano Cusio Ossola

La Provincia del Verbano Cusio Ossola nell'ambito della redazione del P.A.E.P. - Piano delle Attività Estrattive Provinciale, così come stabilito dall'art. 31 della L.R. 44/2000, ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano medesimo. E' possibile consultare il relativo avviso con le informazioni del caso sul sito internet provinciale www.provincia.verbania.it, in "Gare, Concorsi, Albo", alla pagina "Albo", alla voce "Avviso avvio procedimento predisposizione Piano Attività Estrattive Provinciale".

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Comunicazione di avvio del procedimento - Domanda in data 06/10/2006 della ditta Acque Minerali di Baceno S.r.l., per permesso di ricerca di acque minerali, in Comune di Baceno, località Uresso

Ditta Acque Minerali di Baceno S.r.l. - Domanda per l'ottenimento di permesso di ricerca per acque minerali, in Comune di Baceno, località Uresso - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i..

Data di avvio: 09/10/2006 - prot. n. 0049309.

Amministrazione competente: Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Responsabile del procedimento: geom. Pizzorni Fabrizio.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: VII Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Risorse Idriche.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 (centocinquanta) giorni dalla ricezione della domanda.

Verbania, 18 dicembre 2006

Il Dirigente
Proverbio Mauro

Regione Piemonte

Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava esistente denominata "Pissa Mucrone" localizzata nel Comune di Biella (BI)". Comunicazione avvenuto deposito degli elaborati e avvio procedimento inerente la

Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13 co. 1 l.r. 40/98

In data 23 novembre 2006 il Sig. Mario Trivelli, in qualità di Amministratore unico della Società Cave Marmi Vallestrona s.r.l., con sede legale in Baveno (VCO) - Via Sempione n. 49, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, copia degli elaborati relativi al "Progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava esistente denominata "Pissa Mucrone" localizzata nel territorio del Comune di Biella (BI)", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, prot. n. 14159 del 23 novembre 2006, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera a) della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pagina dell'inserito "Il Giornale nuovo del Piemonte", pubblicato in data 23 novembre 2006.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 23 novembre 2006, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dal 23 novembre 2006 e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dal 23 novembre 2006, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è il dott. Giuseppe Benedetto direttore della Direzione Industria; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'ing. Michelangelo Gilli - tel. 011/432.2507.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

SS 20 del Colle del Tenda - Nuovo Tunnel del Colle di Tenda - da localizzarsi nel territorio del Comune di Lione Piemonte. Precisazione

A completamento del comunicato pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 14/12/2008, relativo all'avvio del procedimento di VIA di competenza regionale per il Progetto in oggetto, in forza della Convenzione di Espoo a cui l'opera è assoggettata in quanto interessa il territorio di due Stati membri, si informa che il termine per la consultazione della documentazione progettuale e l'invio delle osservazioni da parte del pubblico è di 60 gg. a decorrere dal 23 novembre

2006, data della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte dell'ANAS sui quotidiani La Stampa e il Corriere della Sera.

Il Responsabile del Procedimento
Aldo Manto

MITTENTE

P_{ROT.N.}

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

modello predisposto a cura della Redazione

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LA LIBRERIA AFFIDATARIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2000 AL 2005 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



Il Ricetto di Ghemme

Il ricetto di Ghemme, lo splendido borgo medievale fortificato di circa 12.000 metri quadri, con lo sguardo rivolto verso la Sesia, fiancheggia l'antica strada che da Novara portava in Valsesia.

Le prime testimonianze di questo ricetto risalgono al X secolo.

Il luogo ha seguito nel corso dei secoli le vicissitudini del comune di Novara, dalle contese tra guelfi e ghibellini alle signorie dei Visconti e degli Sforza, dalle battaglie contro l'esercito austro-ungarico durante la prima guerra d'indipendenza alle opere dell'architetto Alessandro Antonelli, cui Ghemme diede i natali.

Durante questi anni, il ricetto ha visto mutare il suo aspetto, perdendo il suo iniziale ruolo di roccaforte difensiva per evidenziarne la più naturale funzione di borgo medievale al cui interno gli abitanti solevano immagazzinare i prodotti agricoli della zona, per la maggior parte vinicoli.

È infatti nel 1897 che nasce nel ricetto la prima cantina sociale di Ghemme, la seconda d'Italia dopo Oleggio.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisis
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.